

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 febbraio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2014, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali. (15R00058)

Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2014, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria). (15R00078)

Pag. 18

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2014, n. 0243/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (15R00070) ...

Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2014, n. 0247/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). (15R00066)

Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2014, n. 0248/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). (15R00067)

Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2014, n. 0252/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablaggio in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209. (15R00068)

Pag. 33



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). (15R00090) Pag. 35

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 28.

Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. (15R00088) Pag. 41

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2015, n. 1.

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008. (15R00105) Pag. 42

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 90.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012. (15R00033) Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 2014, n. 91/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. (15R00035) Pag. 74

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2014, n. 7.

Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie. (15R00110) Pag. 75

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio). (15R00048) Pag. 99

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo). (15R00049) .. Pag. 100

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 28.

Istituzione della Giornata dell'accoglienza. (15R00083) Pag. 101


RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. (Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 del 7 gennaio 2015). (15R00096) Pag. 102

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008.». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 gennaio 2015 della Regione Toscana). (15R00104) Pag. 103

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90, recante «Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012.». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014, Parte I). (15R00106) Pag. 103



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2014, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1 - Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali.

Art. 2 - Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione.

Art. 3 - Costituzione di un fondo regionale per il sostegno all'inclusione sociale.

Art. 4 - Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.

Capo II

Misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale
Art. 5 - Patto di stabilità interno.

Art. 6 - Rimodulazione orizzontale degli obiettivi di patto di stabilità interno.

Art. 7 - Possibilità di rinuncia all'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali.

Art. 8 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale.

Art. 9 - Riduzione dei compensi degli organi delle società partecipate e limitazione al cumulo degli incarichi.

Art. 10 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica.

Art. 11 - Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali.

Art. 12 - Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni.

Art. 13 - Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 14 - Disposizioni in materia di personale regionale.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Art. 15 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale.

Art. 16 - Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI.

Art. 17 - Interventi in materia di politiche sociali.

Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7.

Art. 19 - Interventi per la cantieristica forestale. Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, e legge regionali n. 30/2011.

Art. 20 - Interventi per la valorizzazione dell'ambiente forestale. Legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3.

Art. 21 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale.

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 22 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti.

Capo VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 23 - Interventi in materia di politiche del lavoro.

Art. 24 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale.

Art. 25 - Programma di sviluppo rurale.

Art. 26 - Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari.

Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.


Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7.

Art. 29 - Proroga del piano di cui alla legge regionale 5 giugno 2014, n. 1.

Art. 30 - Fondi di rotazione regionali.

Art. 31 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata.

Art. 32 - Concessione di contributi in conto interessi, autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30.



*Capo VII*INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE
DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 33 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41.

Art. 34 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 - Modificazione all'art. 32 della legge regionale 30/2011.

Art. 36 - Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29.

Art. 37 - Piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Art. 38 - Modificazioni alla legge regionale n. 6/2014.

Art. 39 - Accesso ai disabili.

Art. 40 - Abrogazioni.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.

Art. 42 - Entrata in vigore.

*Capo I*AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE
FAMIGLIE

Art. 1.

*Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da
leggi regionali*

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, per l'anno 2015 e non oltre, alle condizioni ivi previste, per le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 2, limitatamente alla prima rata per i mutui agevolati con rate semestrali, alle prime due rate per i mutui con rate trimestrali, alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e a un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali, con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, per i mutui agevolati a valere sulle sequenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), di cui al capo I e al capo II;

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

k) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

l) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

m) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

n) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 281, giugno 1982, n. 16);

o) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

p) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);

q) 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016.

3. I soggetti clic si sono avvalsi della sospensione dei mutui a valere sulle leggi regionali di cui al comma 1 non possono contrarre, durante il periodo 1° marzo 2015/29 febbraio 2016, nuovi mutui a valere sulle medesime leggi regionali, fatta salva la possibilità di rinunciare ai benefici derivanti dalla sospensione.

4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 27 febbraio 2015 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2015 ed entro il 30 aprile 2015 per le rate con scadenza successiva.



5. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla legge regionale 46/1985, sulla legge regionale 8/1998, sul capo II della legge regionale 33/1973 e sulla legge regionale 19/2001, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all'importo delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.

Art. 2.

Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione sono prorogate, alle condizioni ivi previste, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui in scadenza dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2015/2017 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 3.

Costituzione di un Fondo regionale per il sostegno all'inclusione sociale

1. Per l'anno 2015 è istituito, nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, un Fondo straordinario regionale per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), stabilisce le condizioni soggettive e reddituali e ogni altra modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2015, è sospesa l'applicazione delle leggi regionali 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), e 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese).

4. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 9.000.000 per il 2015, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 4.

Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Esenzioni). — 1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, costituite da almeno tre anni, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietarie negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata da copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460/1997.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.»

Capo II

MISURE DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 5.

Patto di stabilità interno

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia delle finanze e il Presidente della Relazione per il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile, è prudenzialmente determinata per lo stesso anno in euro 640.076.000, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo euro compatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo comma 454, della legge 228/2012.

3. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno, per l'anno 2014, la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile, già determinata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), in euro 745.000.000 è calcolata al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dalla normativa statale richiamata al comma 1.

Art. 6.

Rimodulazione orizzontale degli obiettivi di patto di stabilità interno

1. I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dal patto di stabilità interno comunicano alla Regione e al CPEL, entro il 30 settembre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere ad altri Comuni nell'esercizio finanziario in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.

2. I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dal patto di stabilità interno comunicano alla Regione e al CPEL, entro il 30 settembre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio finanziario in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.

3. I Comuni che non comunicano nei termini previsti dai commi 1 e 2 le richieste di rimodulazione dell'obiettivo sono esclusi dalla compensazione orizzontale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del CPEL, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni che effettuano le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, a parità di saldo complessivo, sono rideterminati privilegiando le spese in conto capitale e le spese inderogabili. È fatto divieto di finanziare spese correnti di carattere discrezionale con i maggiori spazi finanziari derivanti dalla compensazione orizzontale.

5. I Comuni che risultano inadempimenti rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno non possono beneficiare, nell'anno successivo, dei benefici della compensazione orizzontale di cui al presente articolo.

6. Le modalità applicative del presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale previo parere del CPEL.

Art. 7.

Possibilità di rinuncia all'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali possono rinunciare all'indennità di carica e all'indennità di funzione ovvero indicare un importo delle stesse inferiore a quello previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 33/1995, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale

1. Per l'anno 2015, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2015 e non oltre il 10 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2015.

2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

3. Per l'anno 2015, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa dirette alla riduzione delle strutture organizzative in misura non inferiore a dieci dei posti dirigenziali esistenti, favorendo, in particolare, la concentrazione delle funzioni ripartite tra le diverse strutture organizzative e la soppressione delle strutture organizzative temporanee o di progetto e quelle preposte allo svolgimento di incarichi di studio, ricerca e collaborazione.

4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, indice un tavolo di concertazione con la finalità di sospendere, per il 2016, l'erogazione del salario di risultato dei dirigenti del comparto unico e dell'Azienda U.S.L., al fine di ridurre la spesa complessiva del personale e creare un fondo da utilizzare per incentivare la mobilità e il distacco del personale di comparto verso l'Azienda U.S.L. e le società partecipate e controllate.

5. La Regione, all'esito della ricognizione annuale per il 2015 del fabbisogno di personale, verificata la sussistenza di eventuali eccedenze di personale, adotta, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, prioritariamente, oltre alle misure previste dall'articolo 44 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), anche quelle di



cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ivi previsti. Analogamente provvedono, ciascuno secondo i propri ordinamenti interni, gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresa l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta.

Art. 9.

Riduzione dei compensi degli organi delle società partecipate e limitazione al cumulo degli incarichi

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti di organi di amministrazione e di controllo di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere determinato in misura superiore al 70 per cento del trattamento indertnitario del Presidente della Regione.

2. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione non possono superare il 10 per cento del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il predetto limite si applica anche ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime società in quanto comparibile con la disciplina contrattuale di categoria.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato miglioramento della situazione economico-finanziaria rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico amino lordo onnicomprensivo.

4. Gli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione, esclusi quelli di supplenza, sono tra loro cumulabili, se compatibili in applicazione della normativa vigente in inateria di inconfiribilità e di incompatibilità, in misura non superiore a due. Il limite di cui al periodo precedente si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione, esclusi quelli di supplenza, non sono tra loro cumulabili. Il limite di cui al periodo precedente si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

1. Sino all'effettivo esercizio in forma associata delle finzioni e dei servizi comunali indicati agli articoli 16 e 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di finzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), e alla definizione dei relativi fabbisogni di personale, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Sono consentiti trasferimenti per mobilità tra gli enti del comparto unico regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali assicurano, dall'effettivo esercizio in forma associata delle finzioni e dei servizi comunali, progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni.


3. Per l'anno 2015, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta per tali finalità nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale.

Art. 11.

Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di status degli amministratori degli enti locali di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta.

Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2014, fatti salvi la possibilità di raddoppiare o l'obbligo di dimezzare l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2014 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 23/2001, in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell'anno 2014.



Art. 12.

Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni

1. La lettera *b*) del comma I dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è sostituita dalla seguente: «*b*) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i Comuni valdostani e, facoltativamente, il Comune di Aosta si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società INVA S.p.A. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e, per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione Valle d'Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.

3. I Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN VA S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006.

4. Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, nonché gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

5. In considerazione dell'implementazione delle funzioni attribuite alla società INVA S.p.A. ai sensi dei commi 1 e 2, la Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, di personale da essi dipendente, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco. La compartecipazione alle spese di finizionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte degli enti interessati è determinata, anche tenuto conto degli oneri derivanti dall'eventuale distacco di personale dipendente, in apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Art. 13.

Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta, denominata SUA VdA.

2. Possono avvalersi della SUA VdA, oltre alla Regione e ai Comuni valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essi costituiti.

3. La SUA VdA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

4. La SUA VdA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro e del servizio alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora con l'ente aderente nella redazione dei capitolati d'onori e dei capitolati generali e speciali;

d) collabora con l'ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni;

e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

g) nomina, d'intesa con l'ente aderente, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, anche avvalendosi dell'Avvocatura regionale, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

i) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e, in particolare, per l'obiettivo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici.

5. Le attività di cui al comma 4 possono essere ulteriormente dettagliate con deliberazione della Giunta regionale.



6. I rapporti tra SUA VdA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'ambito di operatività della SUA VdA, da determinarsi anche con riguardo agli importi a base d'asta delle procedure di gara;

h) le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;

c) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA VdA l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA VdA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.

7. La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA mediante l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli altri enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 8.

Capo III

DISPOSIZIONI MATERIA DI PERSONALE

Art. 14.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente, e 2865 unità di personale, di cui 141 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;

b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

c) corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2015 per euro 807.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro 94.000 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2-bis, della legge regionale n. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 126.297.550 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 122.458.100 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale - parz.), suddivisi in euro 121.744.100 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale ed euro 713.400 per il personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale:

b) euro 3.839.450 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi con le modalità di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2015, per euro 265.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per euro 230.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

7. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

8. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Coniunzione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 195.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.).

9. Per le finalità di cui all'articolo 56 della legge regionale 22/2010, è autorizzata la spesa di euro 180.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).



10. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 22/2010, dopo le parole: «a dipendenti regionali sono aggiunte le seguenti: «appartenenti alle categorie».

11. L'articolo 11, comma 2-bis, della legge regionale n. 22/2010, come modificato dal comma 10, si applica anche agli incarichi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, i collocamenti in aspettativa del personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, in essere alla medesima data, sono revocati dalla data del conferimento.

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la mobilità mediante comando o distacco è possibile, per il personale del comparto unico regionale, anche verso l'Azienda U.S.L. e le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, per il tramite di Finaosta spa.

13. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«6-ter. Per le esigenze derivanti dall'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, d'intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, il distacco anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale da e verso gli enti locali, per un periodo di tempo non inferiore alla durata delle relative convenzioni.».

14. Il personale non docente inquadrato nell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta-Conservatoire de la Vallée d'Aosta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 (Interventi regionali in materia di promozione, sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8), ritrasmessa, a domanda da presentare entro il 28 febbraio 2015, nella Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale per garantire lo svolgimento delle attività amministrative anche a supporto del predetto Istituto musicale sulla base di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il personale non docente acquisito dall'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta-Conservatoire de la Vallée d'Aoste successivamente al 1° gennaio 2013 conserva il diritto a transitare nei ruoli dell'Amministrazione regionale, prioritariamente rispetto alle procedure concorsuali o ad altre procedure di reclutamento, per la copertura di posti vacanti nell'organico delle istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione.

15. Al comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale n. 22/2010, la parola: «autonomo» è soppressa.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA
E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Art. 15.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 224.099.639 per l'anno 2015.

2. Per l'anno 2015, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2015, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 90.120.000 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, euro 5.063.913 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad euro 2.668.887 per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995;

2) quanto ad euro 2.395.026 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 128.915.726 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi pari. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - pari.).

4. Per l'anno 2015, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);



b) per euro 83.678.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2015, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), pari a euro 2.120.000, è destinata a spese di investimento.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

9. Per l'anno 2015, le risorse disponibili derivanti dai sovracani idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono riversate dal BIM alla Regione per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria anche diretti al sostegno all'occupazione e all'inclusione sociale.

10. Ai commi 11 e 12 dell'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

11. Al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), le parole «per il finanziamento delle sole spese correnti correlate all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali in ambito socio-assistenziale per gli anziani e i minori» sono sostituite dalle seguenti «anche per il finanziamento di tutte le spese correnti».

12. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 entro il 31 marzo 2015. Fino alla predetta data, è autorizzato l'esercizio provvisorio durante il quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel secondo anno dell'ultimo bilancio approvato e con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 48/1995, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

13. In applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2014, l'onere a carico degli enti locali correlato alla gestione in forma associata delle procedure selettive per il reclutamento del personale, determinato in euro 10.000 per l'anno 2015, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB 1.4.2.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

14. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 40/1997, gli enti locali approvano il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 entro il 30 aprile 2015.

Art. 16.

Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI

1. Ai fini del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013, la spesa complessiva già determinata in euro 36.868.721 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 31/2012 (UPB 1.4.3.20 Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), è rideterminata in euro 33.032.323, di cui euro 2.668.887 nell'anno 2015.

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva già rideterminata in euro 16.314.051 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), (UPB 1.4.3.20 Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), ulteriormente rideterminata negli anni 2012/2017 in euro 8.713.800, di cui euro 3.500.000 nell'anno 2016 e euro 4.150.000 nell'anno 2017. Sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli interventi inseriti nel programma FoSPI 2012/2014 da finanziare nel biennio 2016/2017, sulla base dell'ordine di priorità risultante dalla graduatoria di cui alla tabella 3, allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 1129/2011, di approvazione del programma FoSPI per il triennio 2012/2014, al netto dei contributi per le progettazioni preliminari ed esecutive relative a tutti gli interventi inclusi nel predetto programma, per un importo complessivo di euro 1.021.827 a valere sull'annualità 2016.

Per le opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015, i cui progetti preliminari sono già stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 988/2012, C autorizzata la sola concessione dei contributi per le progettazioni preliminari e il finanziamento delle sole opere concernenti gli interventi di edilizia scolastica, negli importi e con le modalità stabilite con successiva legge finanziaria.



Art. 17.

Interventi in materia di politiche sociali

Per l'insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa complessiva di euro 72.176.374 (F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale, ad esclusione dell'Arca omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione).

Per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge regionale n. 30/2009, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, ad apportare con proprie deliberazioni le occorrenti variazioni al bilancio fra unità previsionali di base nell'ambito della funzione obiettivo di cui al comma 1.

In attuazione delle leggi 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), e della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), la Regione è autorizzata alla stipula di convenzioni rinnovabili periodicamente con l'Istituto salesiano Don Bosco di ChMillon per l'accoglienza, in regime residenziale, semiresidenziale e diurno, di minori in stato di disagio accertato e con difficoltà di apprendimento.

L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995, è determinato in euro 3.000.000 per l'anno 2015 (UPB 1.8.1.10 Infanzia, minori e asili nido - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

5. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 (Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)), la Regione è autorizzata, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, a trasferire le risorse al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione della Cittadella dei giovani con sede nel Comune di Aosta. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il finanziamento.

6. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 5, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995, è determinato in euro 275.000 per l'anno 2015 (UPB 1.8.1.10 Infanzia, minori e asili nido - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

7. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 6/2014, il trasferimento al Comune di AOSTA per la gestione del Piano di zona e dello sportello sociale, determinato in euro 200.000 per l'anno 2015, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti

con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB 1.8.7.10 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

8. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), le parole: «del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CC1E),» sono sostituite con le seguenti: dei servizi ai migranti e del servizio di accoglienza notturna,».

9. La Giunta regionale può stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge, finalizzate alla copertura degli infortuni dei minori inseriti in progetti di affidamento familiare, di accoglienza volontaria di minori, di affiancamento tra famiglie e di altri servizi promossi dalla Regione aventi finalità analoghe. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in annui euro 21.000, a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.3.2.10 - Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali).

10. I contributi in conto capitale per il finanziamento degli interventi sulle strutture destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane inabili e handicappate), possono essere ulteriormente finanziati mediante l'utilizzo di assegnazioni di fondi regionali, statali e europei.

Art. 18.


Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

1. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali di lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: «sentito il parere del sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e sentito il».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 7/2003, è inserita la seguente:

«*bbis*) con le risorse derivanti dai trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995, anche in deroga a quanto disposto dalla medesima legge, in relazione ai benefici derivanti agli enti locali.»

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2015. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB 1.4.2.16 Opere di pubblica utilità - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).



Art. 19.

*Interventi per la cantieristica forestale.
Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, e legge regionale n. 30/2011*

1. In considerazione della rilevanza che, per le comunità locali, assumono la manutenzione e la valorizzazione dei propri territori, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), gestiti mediante esternalizzazione ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 30/2011, sono finanziati anche mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. Al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire economie di spesa, i lavori e i servizi relativi ai predetti interventi sono affidati in appalto dalla Regione, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge 48/1995.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1989, dopo le parole: «previo parere» sono inserite le seguenti: «del Consiglio permanente degli enti locali e».

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 3.500.000 per l'anno 2015. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB 1.4.2.23 Assetto e la tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

Art. 20.

*Interventi per la valorizzazione dell'ambiente forestale.
Legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3*

1. In considerazione della rilevanza che, per le comunità locali, assumono la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente forestale dei propri territori, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi di cui alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), diversi dagli aiuti, sono finanziati anche mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. Al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire economie di spesa, i lavori e i servizi relativi ai predetti interventi sono affidati in appalto dalla Regione, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge.

2. Al comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/2010, dopo le parole: «La Giunta regionale,- sono inserite le seguenti: «previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e».

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.274.800 per l'anno 2015. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 (UPB 1.4.2.23 Assetto e la tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

Art. 21.

Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è rideterminata per il biennio 2015/2016 in euro 1.428.614 per l'anno 2015 ed in euro 1.370.634 per l'anno 2016 (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 22.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2015/2017 in euro 243.810.000 per l'anno 2015, in euro 243.310.000 per l'anno 2016 e in euro 242.579.500 per l'anno 2017 ed è ripartita in:


a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA),

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 243.690.500 per l'anno 2015, in euro 243.190.500 per l'anno 2016 e in euro 242.460.000 per l'anno 2017, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2015, euro 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.119.500 per il triennio 2015/2017 (UPB 1.9.2.10 Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. In relazione all'ulteriore riduzione, rispetto all'anno 2014, del finanziamento della spesa sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio tra le UPB 1.9.1.10 e 1.9.2.10. Al fine di verificare l'effetto, nel medio periodo, delle misure di contenimento della spesa sanitaria di cui al presente articolo e di quelle stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), la Giunta regionale valuta, entro



il 30 giugno 2015, la situazione finanziaria dell'Azienda USL per mettere in atto ulteriori azioni di contenimento della spesa o, eventualmente, per proporre al Consiglio regionale la rideterminazione del finanziamento.

5. Gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2.

6. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il contenimento della spesa per il personale di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale n. 30/2011 è incrementato di euro 2.000.000 per l'anno 2015. A tal fine, l'Azienda USL, ad eccezione delle deroghe autorizzate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2000, non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresa la somministrazione di lavoro, fatte salve le procedure già avviate alla data del 15 novembre 2014 mediante pubblicazione del bando o del relativo avviso pubblico.

8. Le risorse aggiuntive regionali ricomprese nel finanziamento di cui al comma 2, destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL, rideterminate in euro 1.800.000 per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono distribuite, mediante istituzione di due fondi separati, tra la dirigenza e il comparto in pari misura.

9. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 8 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto delle linee generali di indirizzo adottate dalla Giunta regionale, dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella contrattazione di budget.

10. Per il periodo 1° luglio/31 dicembre 2014, le risorse aggiuntive regionali, nell'importo determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge regionale n. 18/2013, al netto delle risorse erogate nel primo semestre 2014 con le modalità vigenti alla data del 31 dicembre 2013, sono destinate per il 60 per cento alla dirigenza e per il 40 per cento al personale del comparto.

11. Il comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/2013 è abrogato.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto le disposizioni e gli accordi sindacali vigenti alla medesima data, sia regionali che aziendali, in materia di assegnazione e di ripartizione delle risorse aggiuntive regionali.

13. Al fine di concorrere al contenimento della spesa sanitaria, le risorse destinate al rinnovo dei prossimi accordi integrativi regionali, previsto dalle convenzioni statali in materia per il personale convenzionato, sono ridotte nella misura del 13 per cento.

14. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/2013 è sostituito dal seguente: «Il ticket non è applicato qualora il valore della ricetta sia inferiore a 20 euro.».

15. Al fine di concorrere, in conformità alle disposizioni statali vigenti, al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo che hanno maggior rischio di inappropriata rispetto a protocolli terapeutici o all'evidenza scientifica; su tali prestazioni è dovuta, a decorrere dalla data di adozione della predetta deliberazione, a carico degli assistiti non esenti, e in aggiunta al ticket di cui all'articolo 21, comma 9, della legge regionale n. 18/2013, una quota fissa di 15 euro per prestazione.

16. Al fine di ottimizzare i meccanismi di spesa e di conseguire eventuali risparmi, l'Azienda USL non può ammettere rendiconti di spese provenienti da fornitori, soggetti convenzionati e da qualsiasi altro erogatore di beni e servizi che non rispondano ai seguenti requisiti:

a) essere strettamente connessi alle attività previste dalla convenzione o dal contratto;

b) non risultare sostenute da altri contributi;

c) soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;

d) essere effettuata nel periodo di eleggibilità del contratto o della convenzione;

e) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità di pagamento che permettano di ricondurre la spesa al contratto o alla convenzione. Devono risultare l'uscita monetaria e l'iscrizione in bilancio, senza possibilità di recupero;

f) essere registrata nella contabilità del beneficiario ed essere chiaramente identificabile con tenuta di contabilità separata della convenzione o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità della convenzione o della prestazione;

g) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;

h) essere pagata unicamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile;

i) essere rendicontata utilizzando gli appositi supporti cartacei ed informatici predisposti.

17. L'Azienda USL provvede, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a emanare un apposito regolamento interno, attuativo del comma 16 che fissi nel dettaglio le procedure di rendicontazione, le spese ammesse e ogni altra modalità necessaria al buon funzionamento del sistema.



18. Al fine di conseguire minori spese e un migliore coordinamento dell'attività di gestione dei presidi sanitari di primo soccorso delle sedi di lavoro dell'amministrazione regionale e delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, a far data dal 1° marzo 2015 tale attività di gestione è espletata dall'Azienda USL attraverso personale già assunto presso i suoi organici, opportunamente formato. Le convenzioni in essere sono risolte a far data dal 28 febbraio 2015.

19. Al fine di razionalizzare l'attività svolta e ridurre gli accessi inappropriati, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, è autorizzata a rideterminare, con propria deliberazione, le modalità di compartecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero.

20. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata, per gli anni 2015 e 2016 in annui euro 4.000.000 secondo le modalità previste dall'articolo 21, conuna 13, della legge regionale n. 18/2013. Per l'anno 2017 la spesa è autorizzata in euro 4.000.000 (UPB 01.09.05.20 Spesa per investimenti in ambito sanitario). Tali somme sono trasferite annualmente all'Azienda USL, che deve predisporre un piano di interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 5/2000.

Capo VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 23.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2003 del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, restano valide ed efficaci le indicazioni del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, nonché le disposizioni contenute nelle Istruzioni per la gestione dei benefici previsti dal medesimo piano.

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano di cui al comma 1 rideterminata per il triennio 2015/2017 in complessivi euro 3.843.278, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.643.278;

anno 2016 euro 1.100.000;

anno 2017 euro 1.100.000.

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e della formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro; UPB 1.4.2.16 Opere di pubblica utilità - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

3. Gli interventi del piano di cui al comma 1 possono essere rendicontati a valere sul programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013 e sul programma operativo cofinanziato dal FSE nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» per il periodo 2014/2020, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 18/2013 e dell'articolo 7 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazione al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), sono prorogate per l'anno 2015 con riferimento alle domande volte alla concessione di incentivi per le assunzioni presentate nel periodo 1° gennaio/4 ottobre 2013 la cui istruttoria non sia conclusa entro il 31 dicembre 2014.

Art. 24.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti nonnativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa, a carico della Regione, di euro 12.652.643, così suddivisa:

a) euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 222.000 già autorizzati nell'annualità 2014 e euro 5.129.364 per il triennio 2015/2017, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 2.400.658;

anno 2016 euro 1.350.836;

anno 2017 euro 1.377.870;

b) euro 3.000.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 0; anno 2016 euro 0; anno 2017 euro 3.000.000. (UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR).



4. La Regione attua, nel periodo 2007/2017, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/13 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate FAS).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2017, la spesa, a carico della Regione, di euro 38.894.371, così suddivisa:

a) euro 21.401.469, quale quota di cofinanziamento che viene determinata complessivamente, per il triennio 2015/2017, in euro 2.013.012, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 17.700;
anno 2016 euro 1.995.312;
anno 2017 euro 0;

b) euro 17.492.902, quale quota complessiva aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2015/2017, viene determinata in euro 8.174.928, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 0;
anno 2016 euro 3.174.928;
anno 2017 euro 5.000.000.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/13 oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC).

6. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma attuativo regionale 2014/2020, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Per le finalità di cui al comma 6, allo scopo di consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2015/2017, la spesa di euro 4.210.000, quale quota parziale di cofinanziamento, a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.070.000;
anno 2016 euro 1.570.000;
anno 2017 euro 1.570.000.

(UPB 01.11.09.25 Programma Valle d'Aosta 2014/2020 oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC).

8. Gli oneri a carico della Regione, nel periodo 2007/2016, per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, e per il cofinanziamento regionale dei progetti finanziati dal Programma Interreg III C, previsto dalla legge 183/1987 e dalla deliberazione Cipe 67/2000, sono determinati, per il periodo 2015/2017, in complessivi euro 98.850, annualmente così suddivisi:

anno 2015 euro 85.850;
anno 2016 euro 13.000;
anno 2017 euro 0;

(UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007/13 e precedenti - parz.).

9. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2014/2020, dei Programmi di cooperazione territoriale 2014/20, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, sono determinati, per il periodo 2015/2017, in complessivi euro 130.000, annualmente così suddivisi:

anno 2015 euro 50.000;
anno 2016 euro 40.000;
anno 2017 euro 40.000.

(UPB 01.11.09.26 Programmi di cooperazione territoriale 2014/20).

10. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di unità previsionali di base diverse da quelle indicate dall'articolo stesso, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

11. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

12. Gli investimenti di cui al comma I sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della l. 183/1987.

13. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa, a carico della Regione, di euro 7.835.730, di cui euro 1.000.000 già autorizzati nell'annualità 2014 e euro 3.285.415 per il triennio 2015/2017, annualmente così suddivisa:


anno 2015 euro 1.033.114;
anno 2016 euro 1.114.993;
anno 2017 euro 1.137.308.

(UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE).

Art. 25.

Programma di sviluppo rurale

1. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),



è rideterminata per l'anno 2015 in euro 270.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti).

2. La Regione attua, durante il periodo 2014/2020, gli interventi da definire nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 è determinata, per il triennio 2015/2017, in euro 400.000, (UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese correnti) annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 100.000;

anno 2016 euro 150.000;

anno 2017 euro 150.000.

Art. 26.

Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari

1. Le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 18/2013, relativamente ai contributi concedibili ai sensi del capo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), rese disponibili nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, sono destinate, anche per l'anno 2015, al finanziamento delle domande di concessione dei contributi per i riordini fondiari di cui all'articolo 66, comma 2, della legge regionale n. 32/2007.

Art. 27.

Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

1. Dopo la lettera *h-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è aggiunta la seguente:

h-sexies) la nuova sede degli archivi regionali di cui all'articolo 53, comma 1, della legge regionale n. 30/2011.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all'articolo 40, comma 2, lettere da *a*) a *h-quinquies*), della legge regionale n. 40/2010.

3. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 30/2011, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2015 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 28.

Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Area *VdA*)), è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il revisore dei conti.»

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 7/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Revisore dei conti*).— 1. Al revisore spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia.

2. Il revisore dei conti è nominato tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il revisore dura in carica quattro anni. Il compenso spettante al revisore è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).»

Art. 29.

Proroga del piano di cui alla legge regionale 5 giugno 2014, n. 1

1. Il Piano finalizzato alla realizzazione di interventi in amministrazione diretta in ambito agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità di cui alla legge regionale 5 giugno 2014, n. 1 (Finanziamento di mi Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016)), è prorogato anche per l'anno 2015, alle medesime condizioni di accesso ivi previste, ad eccezione del requisito anagrafico riferito agli uomini, che viene ridefinito in un'età non inferiore a cinquanta anni.

2. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le risorse previste per il finanziamento del piano di cui al comma e in ogni caso nei limiti di queste, si può procedere all'occupazione di soggetti con invalidità certificata anche se non in possesso del requisito anagrafico di cui al medesimo comma.

3. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione di tale piano è determinata in complessivi euro 2.315.000, per l'anno 2015, con stanziamento iscritto nelle seguenti UPB:

a) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per euro 1.535.000;

b) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per euro 250.000;



c) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 5.000;

d) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 35.000;

e) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per euro 20.000;

f) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per euro 80.000;

g) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per euro 90.000;

h) 1.2.3.12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per euro 260.000;

i) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilità) per euro 40.000.

1. Gli interventi in amministrazione diretta in ambito agricolo-forestale, inclusi nel piano di cui al comma 1, possono essere ulteriormente finanziati nella misura massima di 600.000 euro a valere sugli stanziamenti previsti per l'anno 2015 per le finalità di cui alla legge regionale n. 44/1989 e all'articolo 56 della legge regionale n. 30/2011 (UPB 1.4.2.23 Assetto e la tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio tra le UPB interessate.

Art. 30.

Fondi di rotazione regionali

1. Per il finanziamento degli investimenti a valere su fondi di rotazione regionali, istituiti o da istituire con legge regionale, è autorizzato per il triennio 2015/2017, un indebitamento sotto forma di linea di credito, di durata massima quindicennale, presso il fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, per un importo massimo di euro 100.000.000.

2. A garanzia del corretto adempimento del rimborso dell'operazione di finanziamento di cui al comma 1 e del pagamento dei relativi interessi e di qualsiasi altro importo che abbia titolo nella predetta operazione, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a utilizzare il flusso finanziario dei ri-entri delle operazioni già contratte e da contrarre a valere sui fondi di rotazione regionali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tassi di interesse applicati ai nuovi finanziamenti concessi a valere sui fondi di rotazione regionali, ad esclusione del fondo di cui alla legge regionale n. 3/2013, sono determinati in misura non superiore al 2,5 per cento su base annua.

4. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, la sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali di cui all'articolo 1 non può essere prorogata oltre l'annualità 2015.

Art. 31.

Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata

1. Per sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, eseguiti nell'anno 2015 sugli immobili destinati a prima abitazione, è autorizzata la concessione di mutui a tasso agevolato, di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con i mutui concessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per i medesimi interventi.

2. I mutui di cui al comma 1, di durata decennale e a tasso di interesse pari all'uno per cento, sono concessi nel limite massimo di euro 6.000.000, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 68 della legge regionale n. 3/2013.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 32.

Concessione di contributi in conto interessi autorizzazioni di limiti di impegno Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2015/2017, un nuovo limite di impegno di euro 950 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 33.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2015, in Euro 5.200.000 (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).



2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003; n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2017 ed è rideterminata in annui euro 40.000 per il triennio 2015/2017 (UPB 01.14.01.20 Investimenti per la tutela, recupero; valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della legge regionale n. 30/2011.

Art. 34.

Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991; n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), C autorizzato, per l'anno 2015, in euro 900.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2015/2017 in 15.000 euro annui (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35.

Modificazione all'articolo 32 della legge regionale n. 30/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30/2011, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai soli fini della verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1, i Comuni possono utilizzare i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura ricettiva ubicata nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte, ai sensi del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

Art. 36.

Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29

1. 11 contributo straordinario al Comune di Brusson, già autorizzato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29 (Proroga, per l'anno 2011, degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare. Contributi per la realizzazione di interventi in materia sociale e per il sostegno economico delle famiglie. Autorizzazione di spesa per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco), può essere utilizzato per la realizzazione dell'autorimessa e dei locali sottostanti al costruendo consultorio.

2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un apposito accordo di programma con il Comune di Brusson, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici, per definire le modalità e i tempi di erogazione del contributo.

Art. 37.

Piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 marzo 2015, linee di indirizzo per avviare il monitoraggio delle attuali condizioni di sicurezza, funzionalità e agibilità degli edifici e dei locali adibiti ad uso scolastico, diretto alla definizione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle priorità degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza da porre in essere, anche tenuto conto della dislocazione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

Art. 38.

Modificazioni alla legge regionale n. 6/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 6/2014 dopo le parole «pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'articolo 9, comma 3» sono inserite le seguenti» o da almeno tre Comuni».

Art. 39.

Accesso ai disabili

1. Le sedi degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché degli enti e delle fondazioni finanziate dalla Regione, locate da privati, devono essere prive di ostacoli alla mobilità di coloro che, per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.



2. Nei confronti dei soggetti privati che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla risoluzione del relativo contratto di locazione.

Art. 40.

Abrogazioni

1. Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 26/2012 è abrogato.

2. Il capo IV della legge regionale n. 19/2001 è abrogato.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

2. L'autorizzazione di spesa per gli anni 2015 e 2016 di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 18/2013, per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali), è revocata.

3. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2015/2017.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 19 dicembre 2014

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00058

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2014, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).

(*Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/1-II del 16 dicembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni

1. All'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura è fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.»;

b) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziché del 30, è aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.».



Art. 2.

Introduzione dell'articolo 39-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione)

1. Dopo l'art. 39-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), introdotto dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 9, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter.

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

1. La Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'applicazione di quanto disposto da questo comma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. La Regione applica l'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio o ad un saldo finanziario negativo di aziende speciali, istituzioni e società partecipate, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Resta ferma la possibilità di adottare, anche prima del termine previsto dal comma 1, una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 3.

Nuove autorizzazioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, è prevista la spesa di euro 1.050.000,00 per l'esercizio 2017 sull'unità previsionale di base 03125 per euro 750.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base 03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2017 e autorizzati per gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, e per euro 200.000,00 mediante riduzione delle autoriz-

zazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 03100 per l'anno 2017 dalla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

Art. 4.

Disposizioni per il contenimento della spesa

1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) valgono fino al 31 dicembre 2015, salvo che le corrispondenti misure non vengano confermate a livello nazionale.


2. In considerazione dell'art. 3, commi 4 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dagli organi della Regione, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per eventuali contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone stimato quale congruo.

Art. 5.

Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. È fatto divieto alla Regione, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai rispettivi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi. È inoltre fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti cariche in organi di governo degli enti strumentali rispettivamente della Regione e delle Camere di commercio.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico, nei limiti fissati dai Regolamenti per il rimborso delle spese dei componenti di organismi e commissioni, purché rendicontate.



3. In caso di non ottemperanza a quanto previsto da questo articolo è disposta la decadenza dall'incarico.

4. Gli incarichi e le cariche conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza.

Art. 6.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le riduzioni previste dall'art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La rideterminazione dei contingenti dei permessi sindacali è disposta dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative, tenuto conto che i contingenti dei permessi per gli impegni derivanti dalla partecipazione ad organismi rappresentativi della categoria di livello superiore rispetto a quelli interni, sono attribuiti a ciascuna organizzazione sindacale, in sostituzione della frazione di distacco.

Art. 7.

Ricambio generazionale

1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la Regione può autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra un minimo e un massimo dell'orario di lavoro a tempo pieno, stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 5, quando il dipendente:

a) ha un'età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;

b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda oppure, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale, ha prestato servizio a tempo parziale nell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda.

2. La riduzione dell'orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.

3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale svolto al momento della domanda e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.

4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da questo articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica]

1. Al comma 7 dell'art. 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.»

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 12 dicembre 2014

ROSSI

15R00078



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2014, n. 0243/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Vista la legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), ed in particolare:

l'art. 4 che modifica il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2002, prevedendo la soppressione del parere della commissione consiliare competente per l'approvazione del programma annuale di settore;

gli articoli da 7 a 10, che intervengono sugli articoli 42-bis, 44 e 61 della legge regionale n. 12/2002 e accorpano in un'unica linea agevolativa gli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione e per la nuova imprenditorialità;

Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito «Testo unico»;

Ritenuto opportuno aggiornare la disciplina per la presentazione delle domande di contributo, prevedendo che i termini per la presentazione delle domande medesime non siano stabiliti con regolamento ma con decreto del direttore centrale, in esito all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie;

Ritenuto altresì opportuno razionalizzare la disciplina sulla presentazione della rendicontazione della spesa a seguito dell'istituzione di un'unica linea agevolativa per le imprese di nuova costituzione che accorpa quella già prevista per la nuova imprenditorialità;

Considerato che le modifiche introdotte costituiscono misure di attuazione al piano della prestazione, il quale prevede, nell'ambito degli interventi per la promozione e attuazione dei principi dello Small Business Act (legge regionale 4 aprile 2013, n. 4) interventi di razionalizzazione delle misure di incentivazione a favore delle start up artigiane;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 gennaio 2012, n. 33», predisposto dalla direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2393 di data 12 dicembre 2014;

Decreta:

1. È emanato «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 gennaio 2012, n. 33», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 gennaio 2012, n. 33.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012*


1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo.».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e per i ventiquattro mesi successivi l'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa già iscritta all'A.I.A.. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A.; in particolare, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda l'impresa richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

a) il titolare o il socio imprenditore non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata;



b) il titolare o il socio imprenditore non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese.»

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7, dopo le parole: «ai commi da 1 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 5»;

e) il comma 8 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) al comma 4 le parole: «Gli allegati A e B sono aggiornati» sono sostituite dalle seguenti: «L'allegato A è aggiornato».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 5»;

b) le lettere b) e d) del comma 3 sono abrogate.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Presentazione delle domande). — 1. I termini per la presentazione delle domande per accedere agli incentivi di cui all'art. 4, commi da 1 a 3, sono fissati con decreto del direttore centrale competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. I termini ivi previsti sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili e archiviate d'ufficio.

2. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'art. 11, è inoltrata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), fatto salvo quanto previsto al comma 3. Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico della domanda tramite PEC.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, le domande di contributo presentate contestualmente alla rendicontazione delle spese, corredate dalla documentazione di cui all'art. 11 e 17, sono presentate su supporto cartaceo entro i termini di cui all'art. 16, comma 2. Ai fini del rispetto dei termini, fa fede la data del timbro di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto del ricevimento della domanda contestuale alla rendicontazione.

4. Le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'art. 2, comma 4-bis presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro i termini di cui all'art. 16, comma 2.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:

a) le imprese che beneficiano dei contributi per mostre e fiere di cui al titolo II, capo III, presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro sei mesi dalla conclusione delle mostre e fiere medesime, anche al di fuori dei termini fissati con decreto del direttore centrale competente e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione;

b) i successori d'impresa di cui al titolo II, capo IX, presentano la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario, anche al di fuori dei termini fissati con decreto del direttore centrale competente e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Le imprese presentano, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui all'art. 4, commi da 1 e 2, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.

7. Sono presentate al CATA le domande per accedere ai seguenti incentivi:

a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;

c) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo I - II;

d) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;

e) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4;

f) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

g) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;

h) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;

i) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII-bis;

j) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

8. La domanda del CATA per accedere agli incentivi per l'attività di primo impianto di cui al titolo II, capo XII è presentata, per una sola volta, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio industria e artigianato.

9. Sono altresì presentate alla direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio industria e artigianato:

a) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del programma annuale di settore, di cui al titolo III;

b) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.



Art. 8.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ed i distretti artigianali» sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole «il corso di formazione» sono soppresse;

c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: «d-bis) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.»;

d) la lettera d) del comma 2 è abrogata.

Art. 9.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a-bis) del comma 6, dopo la parola «redatta» sono aggiunte le seguenti: «o presentata»;

b) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: «b) l'impresa non è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.»;

c) la lettera d) del comma 6 è soppressa.

Art. 10.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal presente: «L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico della domanda tramite PEC. Per le domande presentate contestualmente alla rendicontazione delle spese, l'ordine cronologico è determinato dalla data del timbro di spedizione, ovvero, nel caso di consegna a mano, dalla data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto del ricevimento della domanda contestuale alla rendicontazione delle spese.»;

b) al comma 1-bis la parola «X» è sostituita dalla seguente: «IX»;

c) il comma 6-bis è abrogato;

d) al comma 8 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Presentazione della rendicontazione della spesa). —

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II concludono l'iniziativa e presentano la rendicontazione della spesa entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione; il termine è elevato a ventiquattro mesi per i seguenti incentivi:

a) incentivi concernenti l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) incentivi concernenti l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

c) incentivi concernenti l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:

a) le imprese che chiedono un contributo per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al capo III del titolo II presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'art. 9, comma 5, lettera a);

b) i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al capo V del titolo II, relativi a imprese di nuova costituzione, presentano la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine di trenta mesi decorrenti dalla data di iscrizione all'A.I.A.;

c) le imprese artigiane di piccolissime dimensioni presentano la domanda di contributo e la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'art. 9, comma 1.

3. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, fa fede la data del timbro di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto del ricevimento della rendicontazione delle spese ovvero della domanda contestuale alla rendicontazione delle spese.

4. È consentita la richiesta di una o più proroghe per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi. La richiesta di proroga non è consentita nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c).

5. Nel caso in cui la rendicontazione della spesa non pervenga entro i termini di cui ai commi precedenti, è assegnato un ulteriore termine perentorio di quindici giorni per provvedere.

6. Qualora l'impresa non abbia concluso l'investimento e abbia comunque presentato la rendicontazione entro i termini di cui ai commi precedenti, eventualmente prorogati, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte dell'ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «, di cui al comma 8 in relazione agli incentivi ai distretti artigianali» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Il comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le imprese iscritte all'A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima.».



Art. 15.

Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente: «a-bis) l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;»;

b) dopo la lettera f) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

f-ter) spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico di cui all'art. 37.».

ART. 16.

Modifiche all'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è aggiunto il seguente: «2-bis. Non sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese:

a) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;

b) spese di cui all'art. 38 relative al commercio elettronico;

c) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;

d) spese per trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;

e) spese per l'assunzione dei soci-dipendenti.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. L'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (Limiti di spesa e di contributo). — 1. Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 41, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;

b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

2. Per le iniziative di cui all'art. 41, comma 1, lettera a-bis), relative all'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;

b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.

3. Per le iniziative di cui all'art. 41, comma 1, lettera f-bis), relative al salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro;

b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari 5.000,00 euro;

c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.

4. L'ammontare del contributo per le spese di cui al comma 3 è pari a:

a) 250 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;

b) 150 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.

5. Per le iniziative di cui all'art. 41, comma 1, lettera f-ter), relative alle spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;

b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è aggiunta la seguente:

«c-bis) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;».

Art. 19.

Modifiche all'art. 48 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi» sono soppresse.

Art. 20.

Modifiche all'art. 55-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Al comma 3 dell'art. 55-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «la data».

Art. 21.

Abrogazione del Capo X del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Gli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono abrogati.

Art. 22.

Abrogazione del Capo XI del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Gli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.

Art. 23.

Modifiche all'art. 79 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. All'art. 79 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e le parole: «per l'anno successivo nel bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio annuale;»;

b) al comma 3 le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio» e le parole: «per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso;»;

c) al comma 4, le parole: «sentito il parere della commissione consiliare competente» sono soppresse.



Art. 24.

*Modifiche all'art. 87-ter del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Al comma 4 dell'art. 87-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3.».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 103 del decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. Il comma 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«5. Il presente regolamento si applica nei limiti previsti dall'art. 7, paragrafo 4 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.».

Art. 26.

*Abrogazione dell'Allegato B al decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012*

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è abrogato.

Art. 27.

Efficacia e entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2015, con l'eccezione della disposizione di cui all'art. 23, la cui efficacia decorre a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

15R00070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2014, n. 0247/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto in particolare l'art. 5 della predetta legge regionale n. 80/1982, che individua tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, al comma primo, lettera a), i finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 01 luglio 2014, ed in particolare l'art. 14 «Aiuti agli investimenti materiali e immateriali nelle aziende» dello stesso regolamento;

Ravvisata la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli previsti dall'art. 5, comma primo, lettera a), della legge regionale n. 80/1982;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2120 con la quale è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);

Considerato che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti disciplinato dal predetto regolamento è stata trasmessa, in data 1° dicembre 2014, dalla rappresentanza permanente dell'Italia alla Commissione europea;

Vista la nota della Commissione europea del 5 dicembre 2014 con la quale i servizi della commissione hanno inviato alla rappresentanza alcune osservazioni sul regime di aiuti in argomento richiedendo, in particolare, l'integrazione di alcune sue specifiche disposizioni in modo da renderle maggiormente rispondenti alle disposizioni del regolamento n. 702/2014;

Considerato che si è reso, pertanto, necessario provvedere alla modifica del testo di regolamento in modo da recepire le osservazioni della commissione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2481 con la quale è stato approvato il testo di regolamento recependo le osservazioni della commissione;

Considerato che l'applicazione del regime di aiuti, e quindi l'entrata in vigore del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014 sono condizionate al ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

Considerato che in data 12 dicembre 2014 la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato di avere attribuito al regime di aiuto in argomento il seguente numero di identificazione: SA.40005(2014/XA);



Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

2. Gli investimenti ammissibili soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014:

a) migliorare il rendimento e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) realizzare e migliorare le infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura;

c) migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali;

d) adempiere agli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale;

e) ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali;

f) prevenire i danni arrecabili all'impresa dagli eventi individuati alla lettera e).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 e, in particolare, dall'art. 14 del medesimo regolamento.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;

b) azienda agricola: un'unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;

c) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

d) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 1° dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio;

e) giovane agricoltore: una persona fisica di età non superiore a quaranta anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e conoscenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

f) programma di sviluppo rurale: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio;

g) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

h) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggono più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente escludendo il valore più basso e quello più elevato;

i) organismi nocivi ai vegetali: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2000/29/CE del consiglio, del 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

j) norma dell'Unione europea: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione europea vincolanti per gli Stati membri e non per le singole imprese;



k) investimenti non produttivi: gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;

l) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

m) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;

n) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata direzione.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) conducono in regione una unità tecnico-economica per la produzione agricola primaria, come risultante dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94 - 97 - 98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;

d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5.

Tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra amministrazione regionale e banche, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge regionale.

Art. 6.

Investimenti ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

2. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili i seguenti investimenti:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;

c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

d) investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento;

e) investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni che gli eventi di cui alla lettera d) possono arrecare all'impresa nei limiti dei costi relativi ad interventi preventivi specifici;

f) investimenti non produttivi riconducibili agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera d);

g) investimenti in materia di irrigazione che soddisfano le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento (UE) 702/2014.

3. Ai sensi dell'art. 14, paragrafi 9 e 11, del regolamento (UE) 702/2014, non sono ammissibili i seguenti interventi:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla stessa normativa, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento;

e) acquisto di animali non riconducibili alle tipologie di investimento di cui al comma 1, lettere d) ed e);

f) interventi che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 14 del regolamento (UE) 702/2014, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, relativamente all'unità tecnico-economica in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'art. 6.

2. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

Art. 8.

Intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 12, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili.

2. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è elevata al 60 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

a) giovani agricoltori o agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;

b) investimenti collettivi e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) 1305/2013;

c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;

d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI);

e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali; in questo caso l'intensità del 60 per cento si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione europea in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

3. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è elevata al 100 per cento dei costi ammissibili nel caso di investimenti di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed f).



4. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) 702/2014, nel caso di investimenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), l'intensità massima dell'aiuto è pari all'80 per cento dei costi ammissibili ed è elevata al 100 per cento se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

Art. 9.

Determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 10.

Importo massimo dell'aiuto

1. L'importo totale dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare 500.000,00 euro per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 11.

Modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla direzione e alla banca prescelta.

2. Le domande contengono l'importo del finanziamento agevolato richiesto, i dati del richiedente, i dati aziendali relativi alle dimensioni dell'impresa e all'investimento, compresi l'ubicazione, le caratteristiche, le date di inizio e fine ed i preventivi di costo dell'investimento nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, anche sul proprio sito e possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 12.

Esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 13.

Istruttoria e anticipazione

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1982.

2. Le domande di aiuto sono istruite dalla direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti, la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate e ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria.

4. La direzione predispone, a conclusione dell'istruttoria, entro settantacinque giorni dal ricevimento della domanda, un verbale di accertamento e dispone l'anticipazione a favore della banca, entro quarantacinque giorni dalla data del verbale di accertamento, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere regionale della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato.

5. La direzione può disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della direzione a erogare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

6. La direzione trasmette alla banca il verbale di accertamento, unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

7. Alla banca spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 14.

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalla banca di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento, e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta alla banca con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La direzione predispone, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo concesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.


Art. 15.

Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla direzione ed alla banca prescelta.

2. Il pagamento delle spese sostenute dal beneficiario è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.

3. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 13 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.



4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 5 e le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori sono acquisite dalla banca prescelta, che provvede a trasmetterle alla direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca prescelta ha evidenza, la stessa banca può rilasciare una dichiarazione e trasmetterla alla direzione nel rispetto della medesima tempistica.

5. La direzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, predisponde il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla banca prescelta.

Art. 16.

Modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17.

Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis.

2. Gli aiuti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo dell'impresa danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e gli aiuti finalizzati alla prevenzione dei danni che gli stessi eventi possono arrecare all'impresa, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi ad indennizzare l'impresa per i medesimi danni materiali.

Art. 19.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2021, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2014, n. 0248/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto in particolare l'art. 5 della predetta legge regionale n. 80/1982, che individua tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, al comma primo, lettera b), i finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla GUUE L193 del 1° luglio 2014, ed in particolare l'art. 17 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli» dello stesso regolamento»;

Ravvisata la necessità di adeguare alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'art. 5, comma primo, lettera b), della legge regionale n. 80/82;



Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2118 con la quale è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *b*) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);

Considerato che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti disciplinato dal predetto regolamento è stata trasmessa, in data 1° dicembre 2014, dalla rappresentanza permanente dell'Italia alla Commissione europea;

Vista la nota della Commissione europea dell'8 dicembre 2014 con la quale i servizi della commissione hanno inviato alla rappresentanza alcune osservazioni sul regime di aiuti in argomento richiedendo, in particolare, l'integrazione di alcune sue specifiche disposizioni in modo da renderle maggiormente rispondenti alle disposizioni del regolamento n. 702/2014;

Considerato che si è reso, pertanto, necessario provvedere alla modifica del testo di regolamento in modo da recepire le osservazioni della commissione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2479 con la quale è stato approvato il testo di regolamento recependo le osservazioni della commissione;

Considerato che l'applicazione del regime di aiuti, e quindi l'entrata in vigore del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014 sono condizionate al ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

Considerato che in data 12 dicembre 2014 la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato di avere attribuito al regime di aiuto in argomento il seguente numero di identificazione: SA.40006(2014/XA);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *b*), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *b*), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *b*) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014 e, in particolare, dall'art. 17 del medesimo regolamento.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;

b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio;

c) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;



d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

e) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;

f) programma di sviluppo rurale: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

g) norma dell'Unione europea: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione europea vincolanti per gli Stati membri e non per le singole imprese;

h) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

i) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;

j) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata direzione;

k) organizzazione di produttori: un'organizzazione costituita per almeno uno dei seguenti scopi:

1) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

2) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

3) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta ed alla disponibilità dei prodotti;

4) altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) trasformano o commercializzano prodotti agricoli in regione e sono iscritte o, nel caso di imprese artigiane, sono annodate, alla sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94 - 97 - 98 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997, n. 59));

b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;

d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5.

Tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra amministrazione regionale e banche, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge regionale.

Art. 6.

Investimenti ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

2. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili i seguenti investimenti:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;

c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

3. Ai sensi dell'art. 17, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 702/2014, non sono ammissibili i seguenti interventi:

a) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla stessa normativa;

b) interventi che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 17 del regolamento (UE) 702/2014, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, relativamente all'unità tecnico-economica in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'art. 6.

2. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

Art. 8.

Intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili.

2. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 10, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è elevata al 60 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

a) investimenti collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori;

b) investimenti sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI).



Art. 9.

Determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 10.

Importo massimo dell'aiuto

1. L'importo totale dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare 500.000,00 euro per progetto di investimento, conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 11.

Modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla direzione e alla banca prescelta.

2. Le domande contengono l'importo del finanziamento agevolato richiesto, i dati del richiedente, i dati aziendali relativi alle dimensioni dell'impresa e all'investimento, compresi l'ubicazione, le caratteristiche, le date di inizio e fine ed i preventivi di costo dell'investimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, anche sul proprio sito e possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 12.

Esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 13.

Istruttoria e anticipazione

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1982.

2. Le domande di aiuto sono istruite dalla direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti, la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate e ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria.

4. La direzione predispone, a conclusione dell'istruttoria, entro settantacinque giorni dal ricevimento della domanda, un verbale di accertamento e dispone l'anticipazione a favore della banca, entro quarantacinque giorni dalla data del verbale di accertamento, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere regionale della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato.

5. La direzione può disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della direzione a erogare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

6. La direzione trasmette alla banca il verbale di accertamento, unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

7. Alla banca spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 14.

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalla banca di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento, e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta alla banca con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La direzione predispone, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo concesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15.


Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla direzione ed alla banca prescelta.

2. Il pagamento delle spese sostenute dal beneficiario è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.

3. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 13 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 5 e le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori sono acquisite dalla banca prescelta, che provvede a trasmetterle alla direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca prescelta ha evidenza, la stessa banca può rilasciare una dichiarazione e trasmetterla alla direzione nel rispetto della medesima tempistica.



5. La direzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, predisponde il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla banca prescelta.

Art. 16.

Modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti all'amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17.

Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti *de minimis*.

Art. 19.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2021, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2014, n. 0252/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatrice in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Preso atto che:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visti:

- la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



- la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

- il PSR 2007-2013 - versione 8 - nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2013, n. 2287;

- il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e in particolare l'art. 2, comma 2, che individua le misure disciplinate da specifico regolamento, tra le quali vi è anche la misura 321 azione 2;

- il "Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0209/Pres., come modificato con i propri decreti del 1° agosto 2012, n. 0156/Pres. e 16 luglio 2014, n. 0140/Pres., ed in particolare:

- l'art. 1 relativo all'oggetto e ambito di applicazione;
- l'art. 3 relativo al soggetto beneficiario, localizzazione delle operazioni e durata;
- l'art. 4 relativo alle strutture competenti quali autorità di gestione, struttura responsabile dell'azione e ufficio attuatore ed, infine, soggetto attuatore degli interventi;
- l'art. 5 relativo alla gestione delle risorse finanziarie;
- l'art. 7 relativo alla proprietà delle infrastrutture telematiche;
- l'art. 8 relativo ai criteri di selezione;
- l'art. 10, comma 1 relativo all'atto con il quale la Regione delega INSIEL Spa allo svolgimento delle procedure necessarie per la progettazione e successivo realizzo delle operazioni finanziate fissando le condizioni, gli impegni e gli obblighi di disciplina dei rapporti tra i soggetti interessati;
- l'art. 18, relativo agli impegni posti a carico di INSIEL Spa, nella sua qualità di soggetto attuatore degli interventi, il quale stabilisce:

- al comma 1, che gli impegni essenziali ed accessori posti a carico di INSIEL sono individuati nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1;

- al comma 2, che, in caso di mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al comma 1, l'ufficio attuatore revoca la decisione individuale di finanziamento;

- l'art. 19 relativo ai riferimenti normativi;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante determinazione della forma

di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2014, n. 2477;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209

(Omissis);

Art. 1.

Finalità


1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209, al fine di adeguarlo al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - versione 8 - nella formulazione approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale del 6 dicembre 2013, n. 2287.

Art. 2.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con riferimento agli aiuti di Stato n. 646/2009 (Progetto nazionale banda larga nelle aree



rurali d'Italia) e n. 436/2010 (Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)), approvati rispettivamente con decisioni della Commissione europea C(2010)2956 del 30 aprile 2010 e C(2011)3498 del 23 maggio 2011".

Art. 3.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: "nei comuni di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto, Casso, Chiusaforte, Drenchia, Stregna, Tarvisio e Trasaghis, ricadenti in zona D" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree C e D del territorio regionale".

Art. 4.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 le parole: "del regime di aiuto di Stato 646/2009" sono sostituite dalle seguenti: "dei regimi di aiuto di Stato 646/2009 e 436/2010".

Art. 5.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: "dal regime di aiuto di Stato 646/2009" sono sostituite dalle seguenti: "dai regimi di aiuto di Stato 646/2009 e 436/2010".

Art. 7.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: "e per le quali gli interventi di cablatrice non sono stati ancora previsti nell'ambito del programma regionale ERMES di cui alla delibera della Giunta regionale 2634/2005" sono soppresse.

Art. 8.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: "dei punti 18 e 24 del regime di aiuto di Stato 646/2009" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai regimi di aiuto di Stato 646/2009 e 436/2010".

Art. 9.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono aggiunte le parole: "ad eccezione della violazione dell'impegno relativo al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, per la quale l'ufficio attuatore applica le rettifiche finanziarie di cui alla decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013.";

b) al comma 3, sono aggiunte le parole: "ed all'art. 48 del regime dell'aiuto di Stato 436/2010".

Art. 10.

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2011, le parole: "al regime di aiuto di Stato 646/2009", sono sostituite dalle seguenti: "ai regimi di aiuti di Stato 646/2009 e 436/2010".

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15R00068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 dicembre 2014, n. **0265/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);

Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

5, che istituisce il Registro generale del volontariato organizzato e stabilisce che la relativa iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali previsti dalla legge stessa;

9, che prevede la concessione di contributi per l'assicurazione dei volontari, l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato e per sostenere la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza;

10, comma 2, il quale stabilisce che la Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi;

12, che disciplina il Fondo regionale per il volontariato e le modalità con cui sono destinate le quote dello stesso ai singoli comparti di intervento previsti dalla legge;

28, comma 1, secondo cui la Regione sostiene con appositi contributi le iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato;



Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2014, n. 2579;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

(Omissi).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge per:

a) l'assicurazione dei volontari ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della legge;

b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) della legge;

c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della legge;

d) la realizzazione di progetti congiunti di prioritario interesse per la Regione individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge;

e) le iniziative di formazione e aggiornamento attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 28 della legge.

Art. 2.

Fondo regionale per il volontariato

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge, con deliberazione di giunta regionale vengono individuate annualmente le quote del fondo regionale per il volontariato da destinare agli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e).

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, sulla base delle risorse disponibili sul fondo, può essere disposto il finanziamento solo di alcuni degli interventi di cui all'art. 1 oppure possono essere stabilite percentuali di contribuzione regionale inferiori a quella massima prevista per i singoli interventi.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le organizzazioni di volontariato che risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro generale del volontariato organizzato di cui all'art. 5 della legge.

2. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le organizzazioni partecipanti devono essere iscritte al registro di cui al comma 1.

3. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria organizzazione di volontariato.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale, è presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno.

2. La domanda è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell'organizzazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma.

3. Ogni organizzazione di volontariato può presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualità di partner ad un solo progetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e d) o ad una sola iniziativa formativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).

4. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola organizzazione individuata come capofila.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è causa di inammissibilità della domanda.

6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) ma è comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. La casella di posta elettronica certificata di cui al comma 6 deve essere intestata all'organizzazione richiedente il contributo.



Capo II

CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ASSICURATIVE

Art. 5.

Limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi a rimborso delle spese sostenute per il premio della polizza assicurativa annua, nel limite massimo di 20,00 (venti) euro a volontario e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila) per ogni organizzazione richiedente.

2. È ammesso a contributo l'intero importo del premio versato, attestato da copia della ricevuta del versamento effettuato, la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda.

3. In applicazione dell'art. 21, non sono ammissibili a rimborso le spese assicurative per le quali le organizzazioni fruiscono della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo.

4. Per ragioni di economicità e snellezza del procedimento amministrativo, l'importo del contributo regionale richiesto non può essere inferiore ad euro 200,00 (duecento).

Art. 6.

Concessione ed erogazione

1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Capo III

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE

Art. 7.

Limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche utilizzabili direttamente ed esclusivamente per l'attività di volontariato nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ad euro 3.000,00 (tremila) per ciascuna organizzazione richiedente.

2. Le attrezzature tecniche acquistate con il contributo regionale sono obbligatoriamente iscritte nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari dell'organizzazione beneficiaria e rimangono vincolate all'esercizio dell'attività di volontariato nel territorio regionale per almeno cinque anni, a partire dalla data di iscrizione in tali registri.

3. Non sono ammissibili le spese per:

- a) acquisto di materiali di cancelleria;
- b) acquisto di beni di facile consumo, intendendo quelli di importo unitario inferiore ad euro 100,00 (cento);
- c) abbigliamento, ad esclusione di quello richiesto per particolari funzioni dei volontari per motivi di sicurezza;
- d) abbonamenti per pubblicazioni o per la fruizione di servizi anche informatici;
- e) manutenzione di beni o per l'estensione di garanzie oltre i termini di legge;
- f) acquisto di elementi o impianti riguardanti le strutture, il riscaldamento, il condizionamento e l'illuminazione;
- g) acquisto di beni mobili registrati;
- h) acquisto di arredi, compresi quelli d'ufficio;
- i) acquisto di beni usati.

Art. 8.

Criteri di priorità

1. Per la concessione dei contributi le domande sono ordinate in base al rapporto tra la spesa ammissibile ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente e regolarmente assicurati

ai sensi dell'art. 4 della legge 266/1991, a partire dalla domanda con il valore più basso.

2. Sono considerate prioritarie le domande delle organizzazioni che non hanno ricevuto contributi, per le attrezzature tecniche, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria entro il limite delle risorse disponibili destinate a tale tipologia.

Art. 9.

Concessione ed erogazione

1. Il contributo è concesso in relazione all'importo complessivo indicato nel preventivo di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura tecnica, eventualmente comprensivo di IVA se costituisce un costo per l'organizzazione richiedente, da presentare a pena di esclusione in allegato alla domanda di contributo regionale.

2. Il preventivo di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura tecnica per cui si richiede il contributo regionale deve essere di data non antecedente a 30 giorni quella di presentazione della domanda e va dichiarato come quello di importo inferiore rispetto ad almeno altri due preventivi richiesti a fornitori diversi per la stessa tipologia di bene che si intende acquistare.

3. Il contributo è erogato, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'art. 24.

4. Qualora il beneficiario del contributo regionale abbia la motivata necessità di acquistare un bene diverso rispetto a quello indicato nel preventivo di spesa allegato alla domanda, indica in sede di rendicontazione ai sensi del comma 3 le motivazioni per cui si è reso necessario procedere ad un diverso acquisto ed allega a pena di revoca almeno tre preventivi di spesa riferiti al nuovo bene, di valore pari o inferiore rispetto a quello indicato in sede di domanda.

5. In qualsiasi momento può essere chiesto all'organizzazione beneficiaria del contributo l'esibizione della documentazione di spesa valida ai fini fiscali e regolarmente quietanziata relativa all'acquisto dell'attrezzatura tecnica, nonché il registro dei beni ammortizzabili o il libro degli inventari in cui la stessa risulta iscritta.

6. La mancata iscrizione del bene acquistato con il contributo regionale nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari, anche accertata a seguito delle ispezioni o controlli di cui all'art. 26, o il mancato rispetto del vincolo quinquennale di utilizzo del bene per l'attività propria di volontariato, comporta la revoca del contributo regionale e la restituzione dell'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'art. 25, comma 2.

Capo IV

CONTRIBUTI PER INTERVENTI PROGETTUALI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Art. 10.

Limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di attività di particolare rilevanza da parte di una o più organizzazioni di volontariato in partenariato tra loro, purché il progetto ricada in uno degli ambiti prioritari di intervento definiti con deliberazione di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge.

2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato all'interno del territorio regionale con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti al soggetto o ai soggetti proponenti e deve avere una durata non superiore ai dodici mesi.

3. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetto realizzato da una singola organizzazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di progetto realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.



4. La domanda relativa al progetto di particolare rilevanza per il quale viene richiesto il contributo regionale riporta, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) una descrizione sintetica del progetto con indicazione dell'ambito prioritario di intervento in cui ricade tra quelli deliberati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge;

b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto;

c) nel caso di progetto congiunto, l'indicazione dell'organizzazione capofila e delle altre organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto in qualità di partner.

5. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.

6. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli volontari coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti indicati al comma 12;

b) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;

c) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 15 per cento del costo progetto;

d) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del costo progetto;

e) le spese per l'assicurazione stipulata per il progetto e relativa ai soli volontari coinvolti nel progetto;

f) spese di personale esterno all'organizzazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto.

7. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;

b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;

c) le spese di cui al comma 6, lettere a) e f) oltre i limiti indicati;

d) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente e delle eventuali organizzazioni in partenariato per la realizzazione del progetto,

e) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;

f) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;

g) le spese di rappresentanza;

h) l'iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;

i) le spese per studi, ricerche ed indagini.

8. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'organizzazione richiedente il contributo.

9. Le spese per il personale esterno all'organizzazione di cui al comma 6, lettera f) devono essere rilevabili da idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali.

10. Le spese di cui al comma 9 devono mantenersi entro il limite massimo di euro 80,00 (ottanta) lordi orari ed euro 400,00 (quattrocento) lordi per giornata intera mentre per eventuali rimborsi spese si considerano i limiti di cui al comma 12.

11. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

12. Le spese sostenute dai volontari di cui al comma 6 lettera a), sono riconosciute entro il limite massimo di euro 20,00 (venti) a pasto, euro 80,00 (ottanta) a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 11.

Criteri di valutazione e di priorità

1. La valutazione dei progetti di particolare rilevanza è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:

a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'organizzazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:

1) punti 10 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il 25 e il 30 per cento;

2) punti 15 se il cofinanziamento è superiore al 30 per cento;

3) punti 20 se il cofinanziamento è superiore al 40 per cento;

b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;

2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;

3) punti 20 se il rapporto è inferiore a 99;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'art. 3, comma 2:

1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;

2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;

3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni;

d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:

1) punti 10 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni;

2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due province;

3) punti 20 se il progetto è proposto sull'intero territorio regionale, cioè in almeno un comune per provincia;

e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:

1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico;

2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico.

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti per i quali vi è utilizzo esclusivo di volontari, senza ricorso a collaboratori esterni;

b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);


c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12.

Concessione ed erogazione

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera b) disponendo, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'art. 24.



Capo V

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI

Art. 13.

Limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di iniziative di formazione ed aggiornamento da parte di una o più organizzazioni di volontariato in partenariato tra loro, purché l'ambito di realizzazione ricada all'interno del territorio regionale e si tratti di interventi di durata non superiore a dodici mesi riferiti alle attività e finalità istituzionali dei soggetti richiedenti.

2. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammessa, fino a un massimo di euro 2.000,00 (duemila) nel caso di progetto realizzato da una singola organizzazione, e fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetto realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

3. Non sono ammesse a contributo regionale le iniziative di formazione e aggiornamento che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti o che abbiano ad oggetto l'attività di formazione ed aggiornamento che la Regione promuove ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge per il tramite dei Centri di servizio per il volontariato.

4. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse.

5. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

- a) compensi a professionisti esterni per attività di docenza,
- b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento del costo del progetto;
- c) spese per l'assicurazione stipulata per l'iniziativa formativa e per i soli volontari coinvolti nella stessa;
- d) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli volontari partecipanti all'attività di formazione ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- e) spese di noleggio di materiali e attrezzature;
- f) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo dell'iniziativa formativa.

6. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

- a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
- c) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
- e) rappresentanza;
- f) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
- g) le spese per studi, ricerche ed indagini.

7. Alle spese di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 8 a 12.

Art. 14.

Criteri di valutazione e di priorità

1. La valutazione delle iniziative di cui al presente Capo, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale dei volontari partecipanti alla formazione rispetto al totale dei volontari assicurati:

- 1) punti 10 se la percentuale è compresa tra il 30 ed il 50 per cento;
- 2) punti 15 se la percentuale è compresa tra il 51 ed il 70 per cento;
- 3) punti 20 se la percentuale è oltre il 70 per cento;

b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

- 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;

2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;

3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;

4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'art. 3, comma 2:

- 1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;
- 2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;
- 3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni.

2. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 15.

Concessione ed erogazione

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera b), disponendo, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'art. 24.

Capo VI

CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DEI TAVOLI DI RETE

Art. 16.

Tavolo di rete

1. Il tavolo di rete di cui all'art. 9 della legge è una forma organizzativa di carattere tecnico costituita da almeno dieci organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 5 della legge, di cui una con funzione di soggetto capofila.

2. Il tavolo di rete ha lo scopo di promuovere l'attività e la realizzazione di progetti congiunti da parte delle organizzazioni aderenti e di eventuali altre organizzazioni in almeno uno dei settori in cui si articola il registro di cui all'art. 5, comma 2, della legge.

3. I tavoli di cui al comma 1 sono promossi o riconosciuti dalla Regione con deliberazione di giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di volontariato.


Art. 17.

Progetti finanziabili

1. Il soggetto capofila di cui all'art. 16, comma 1, può presentare una proposta progettuale di prioritario interesse per il volontariato, assumendosi la responsabilità dell'attuazione della stessa e garantendo un finanziamento con risorse proprie o di altri soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, di importo non inferiore al 20 (venti) per cento del costo complessivo del progetto.

2. La domanda per il progetto è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- a) una relazione descrittiva in cui siano riportate quanto più dettagliatamente possibile le attività da realizzare, gli obiettivi da raggiungere ed i risultati attesi;
- b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto;



c) l'elenco delle organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto, i nominativi dei volontari e di eventuale altro personale coinvolto nella realizzazione del progetto;

d) il sistema per la valutazione ed il monitoraggio sugli obiettivi raggiunti ed i risultati attesi, con la descrizione degli indicatori utilizzati a tal fine.

3. Sono considerate ammissibili le tipologie di spesa di cui all'art. 10, commi da 6 a 12.

4. Il soggetto capofila di cui all'art. 16, comma 1, può presentare un solo progetto per anno solare, entro il termine di cui all'art. 4, comma 1.

5. Il contributo regionale può essere concesso nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'importo della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 30.000,00 (trentamila).

6. Con deliberazione di giunta regionale, vengono individuati i progetti da finanziare presentati per l'anno di riferimento, in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), d) e), dando priorità a quelli con il rapporto di partenariato più ampio, in relazione al numero delle organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto.

7. I progetti dichiarati non finanziabili per carenza di risorse nell'anno di riferimento, possono essere riproposti entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 18.

Concessione ed erogazione

1. I contributi per i progetti da finanziare individuati con la deliberazione di cui all'art. 17, comma 6, sono concessi al soggetto capofila di cui all'art. 16 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, disponendo contestualmente a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal soggetto capofila entro i termini e con le modalità di cui all'art. 24.

Capo VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 19.

Comunicazioni relative al procedimento

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

2. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 tutte le eventuali comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 20.

Istruttoria e approvazione elenco o graduatoria delle domande ammesse a contributo

1. Attraverso l'attività istruttoria è accerta la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi ai fini dell'ammissibilità della spesa in base alle disposizioni specifiche dei Capi da II a VI.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, vengono approvati:

a) l'elenco dei beneficiari ammessi al contributo per il rimborso delle spese assicurative di cui al Capo II, con l'indicazione dell'importo assegnato;

b) le graduatorie per ciascuno degli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), e) in cui sono inseriti i progetti e le iniziative formative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché i progetti e le iniziative formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 2 sul sito internet regionale costituisce comunicazione dell'assegnazione del contributo regionale ai beneficiari.

4. Nel caso di rinuncia espressa del contributo da parte del beneficiario, si procede allo scorrimento della graduatoria.

5. Per esigenze contabili, gli importi dei contributi regionali concessi sono sempre arrotondati per difetto all'unità di euro.

Art. 21.

Cumulo di contributi

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge, i contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per le finalità di cui all'art. 1, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

Art. 22.

Compensazioni

1. Nel caso in cui l'organizzazione risulti già beneficiaria di contributi concessi anche per altre finalità dal Servizio negli esercizi precedenti ma, a seguito dell'approvazione o della mancata presentazione del rendiconto, risulti debitrice dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione ai sensi dell'art. 54 della LR 7/2000 o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalità previste dall'art. 49, comma 1, della LR 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate.

Art. 23.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l'indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.

Art. 24.

Rendicontazione della spesa

1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e):

a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del beneficiario, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000;

b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e) la relazione finale dettagliata sull'attività svolta, attestando che il progetto o iniziativa è stato realizzato e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso;

2. La presentazione del rendiconto di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di concessione del contributo.

3. Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 2 devono essere presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi.



4. Tutta la documentazione giustificativa della spesa indicata nel rendiconto di cui al comma 1 è intestata al soggetto beneficiario ed annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.

5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul proprio sito internet la relativa modulistica.

6. Il rendiconto è approvato con decreto del Direttore di Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 1.

Art. 25.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'art. 24, commi 2 e 3;
- c) rendicontazione di un importo inferiore al 50 per cento del contributo concesso;

d) documentazione giustificativa della spesa non conforme alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, rilevata anche a seguito delle ispezioni e controlli di cui all'art. 26.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 7/2000.

3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo.

Art. 26.

Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, chiedendo l'esibizione di tutta la documentazione di spesa relativa al contributo concesso.

Art. 27.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Limitatamente all'anno 2015, possono presentare domanda per i contributi di cui al presente regolamento anche le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro disciplinato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. che abbiano chiesto l'iscrizione nel nuovo registro generale del volontariato organizzato di cui all'art. 5 della legge nei termini di cui all'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2014, n. 091/Pres., la cui domanda risulta ancora in corso di istruttoria.

2. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento è subordinata alla positiva conclusione del procedimento per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge, il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge 12/1995) continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1995, n. 12).

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

15R00090

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 28.

Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2015, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

1. È approvato in euro 19.515.336.180,60 il totale delle spese effettive ed in euro 19.855.208.747,54 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2015-2017 annesso alla presente legge (tabella B).

2. È approvato in euro 6.669.856.912,37 il totale delle spese effettive ed in euro 6.783.481.101,35 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2015.

3. Sono approvati in euro 6.542.349.379,86 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2016 ed in euro 6.529.378.266,33 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2017.



4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2015, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2016 e 2017 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).

Art. 3.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, annesso alla presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).

15R00088

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2015, n. 1.

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Considerato quanto segue:


1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità;

2. In particolare è necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio;

3. È opportuno ribadire che la programmazione è il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia e della società toscane;

4. È opportuno conformare anche la nuova legislazione agli obiettivi, già perseguiti con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), di razionalizzazione e semplificazione, al fine di sviluppare l'efficacia e l'efficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l'integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalità per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti relativi, di valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, e con l'obiettivo di snellire i tempi del sistema della programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilità finanziarie della Regione e garantendo comunque che al Consiglio regionale sia assicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie;

5. È necessario affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze;



6. Con riferimento alla materia della contabilità regionale, è necessario legiferare nei limitati spazi residuati alla competenza regionale dopo le modifiche apportate al d.lgs. n. 118/2011, che detta una disciplina compiuta di gran parte degli istituti e, di conseguenza, è necessario abrogare la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ridisciplinando nella presente legge le parti su cui la Regione ha margine di disciplina legislativa;

7. È opportuno, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 118/2011, individuare uno strumento idoneo a dare copertura alle leggi di iniziativa consiliare che comportano spese, quale la previsione di un fondo speciale appositamente dedicato nel bilancio regionale;

Approva
la presente legge:

Capo I

PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Principi generali e criteri guida

1. La programmazione regionale di cui all'articolo 46 dello Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7;

b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;

c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

d) coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;

e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche;

f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocatione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.

3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all'articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale, e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

Art. 2.

Raccordi istituzionali

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza, anche formale, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea.

3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell'Unione stessa.

4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

Art. 3.


Concertazione o confronto e partecipazione

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto, possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.

4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull'individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.



5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.

6. Gli enti locali attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

Art. 4.

Raccordo con la pianificazione del territorio

1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione.

2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.

Art. 5.

Raccordo con la programmazione locale

1. La Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i vari livelli di governo locale, per l'individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.

2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Le intese di cui al comma 1, possono essere attuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati che ne rappresentano l'articolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l'attuazione.

Capo II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Sezione I

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 6.

Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché mediante:

a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento per la legislatura;

b) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la nota di aggiornamento integrati dai contenuti programmatici di cui agli articoli 8 e 9;

c) le leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale definendone gli obiettivi, le modalità di intervento e le relative procedure di attuazione;

d) i piani e programmi regionali di cui all'articolo 10, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;

e) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, nazionale e locale;

f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al presente capo II.

Sezione II

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS)

Art. 7.

Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all'articolo 32 dello Statuto, definisce:

a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;

b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;

c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;

d) il quadro delle risorse attivabili nel corso della legislatura;

e) l'indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea;

f) il programma di azione normativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

2. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria risoluzione entro sei mesi dalla data del ricevimento, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.



4. Il PRS ha validità per l'intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche.

5. Le modifiche di cui al comma 4, sono effettuate con gli strumenti e le procedure di cui all'articolo 8.

Sezione III

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZIA REGIONALE (DEFR)

Art. 8.

Contenuti del DEFR

1. Il DEFR è atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, aggiorna il contesto strutturale del PRS e definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), ed e), nonché fornisce una prima indicazione degli interventi da realizzare.

3. Entro il mese di giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione entro il mese di luglio, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.

4. Contestualmente all'approvazione del DEFR, il Consiglio regionale può approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, specifici indirizzi per la Giunta regionale per la definizione della nota di aggiornamento al DEFR, del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

5. Al DEFR non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 9.

Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR

1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, nell'ambito della sessione unica di cui all'articolo 18, comma 5.

2. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all'articolo 8, comma 2, e, in particolare, procede all'individuazione degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento.

3. Costituiscono allegati alla nota di aggiornamento del DEFR:

a) l'aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;

b) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, e dell'andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;

c) l'eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).

Sezione IV

ALTRI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 10.

Programmazione regionale di settore

1. Gli indirizzi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento.

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell'Unione europea prevedano specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica disciplina legislativa.

3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l'analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.

4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso.

5. Il PRS nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura può fornire indicazioni per la proroga degli strumenti di cui al comma 2, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell'Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza.

6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.



Art. 11.

Indirizzi per l'elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione

1. Al fine di definire la posizione della Regione all'avvio dell'elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale presenta una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo.

2. Il Consiglio regionale approva, in base alla comunicazione di cui al comma 1, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale.

Art. 12.

Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea affidati alla gestione della Regione

1. Al fine di realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea di cui l'amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti.

Sezione V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 13.

Legislazione ordinaria

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali;

b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;

c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa;

d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi.

2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviando alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere per gli esercizi successivi.

3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l'ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l'onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

Art. 14.

Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali

1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

2. Costituiscono copertura mediante mezzi di bilancio, l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali o la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. I mezzi di copertura sono indicati:

a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;

b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.

3. Costituisce copertura mediante interventi normativi, la modifica della legislazione vigente in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese derivanti dalle preesistenti disposizioni che stabilivano direttamente la somma da stanziare ovvero che determinavano automatismi di spesa.

4. Per le leggi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), nel caso in cui, per l'entità dell'intervento, l'eventuale scostamento rispetto all'onere previsto sia suscettibile di alterare gli equilibri di bilancio, è definita una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni. Con il regolamento di cui all'articolo 31 sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione della clausola di salvaguardia.

5. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.

6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura individuando le spese a carattere continuativo da ridurre nell'anno in cui l'onere si manifesta.



Art. 15.

Fondi speciali

1. L'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio.

2. L'elenco di cui al comma 1, è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.

3. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.

4. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.

Art. 16.

Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale

1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato, a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa del Consiglio regionale, che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. La legge di stabilità regionale provvede all'accantonamento, nel fondo di cui al comma 1, delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 17.

Relazione tecnico-finanziaria

1. Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria.

2. La relazione tecnico-finanziaria:

a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati;

b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;

c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;

d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.

3. In caso di proposte di legge e di emendamenti consiliari che comportano conseguenze finanziarie, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di proposte di legge e, nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.

Art. 18.

Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate.


2. Per leggi collegate alla legge di stabilità si intendono, oltre a quelle previste dal d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso d.lgs. n. 118/2011, esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel DEFR, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessaria per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.

3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi collegate di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l'approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi collegate indicate nel DEFR.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge presentate come collegate alla legge di stabilità la perdita del requisito del collegamento ed il conseguente esame secondo le procedure ordinarie.

5. Lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell'ordine, le proposte di legge collegate, la proposta di legge di stabilità e il prospetto finanziario di rimodulazione dei piani e dei programmi limitatamente alle parti che non abbiano dato luogo all'assunzione di impegni di spesa e la proposta di legge di bilancio, è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio regionale.

6. L'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.



Art. 19.

Bilancio finanziario gestionale e variazioni

1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli.

2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 118/2011. I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.

3. L'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa è effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte dalla Giunta regionale.

5. È fatta salva la competenza del dirigente competente in materia di bilancio in ordine all'istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di cui all'articolo 51, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 118/2011, nonché alle variazioni relative alle partite di giro e alle operazioni per conto di terzi.

Sezione VI

VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

Art. 20.

Valutazione degli strumenti di programmazione

1. I piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, contengono:

a) l'analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;

b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della stessa l.r. n. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste.

Art. 21.

Nucleo unificato regionale di valutazione

1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.

2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. n. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS.

3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno.

4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 22.

Monitoraggio

1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento, sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:

a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;

b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all'elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale:

a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;

b) un rapporto generale di monitoraggio, in occasione della presentazione del rendiconto della Regione;

c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione della nota di aggiornamento del DEFR.

3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l'indicazione delle principali realizzazioni e delle risorse previste ed utilizzate.



4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONTABILI

Art. 23.

Assegnazioni con vincolo di destinazione

1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni.

2. La Regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti.

Art. 24.

Indebitamento regionale

1. La Regione può ricorrere al mercato finanziario, anche con riferimento alle anticipazioni a breve termine, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale.

2. Il ricorso al mercato finanziario avviene ordinariamente previo espletamento di gara, salvo che indagini di mercato preliminari evidenzino che le condizioni offerte siano meno economiche di quelle ottenibili presso la Cassa depositi e prestiti.

3. La Regione, in relazione alla tipologia di investimenti, può fare ricorso diretto ai finanziamenti offerti dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Art. 25.

Gestione delle entrate e delle spese

1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.

2. Gli atti deliberativi e i decreti dirigenziali che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei necessari requisiti, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno.

3. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini nel corso dell'esercizio.

4. Ferma restando la diversa disciplina in materia tributaria, il dirigente competente della specifica entrata non dà corso all'attivazione di procedure di recupero quando le prevedibili spese da sostenere sono superiori alle somme da riscuotere.

5. Con la legge di bilancio è determinato annualmente l'importo dei crediti di modesta entità per i quali non si procede a recupero.

Art. 26.

Modalità semplificate di gestione della spesa

1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati.

2. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. È inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell'esercizio o comunque all'avvenuto esaurimento delle somme.

3. Il dirigente competente in materia di spesa può istituire casse economali, ai fini dell'erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 31, disciplina l'impiego di carte di credito aziendali e l'utilizzazione di supporti magnetici o informatici quali mezzi di pagamento, secondo modalità che assicurino idonee forme di rendicontazione e verifica delle spese.

Art. 27.


Competenze gestionali

1. Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono assunti con atto dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

2. Gli atti di liquidazione sono assunti dai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Le note di liquidazione possono essere sottoscritte anche dai dipendenti titolari di posizione organizzativa, previa autorizzazione del dirigente.

3. Gli ordinativi di incasso e pagamento sono sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di registrazioni contabili, o dai titolari di posizione organizzativa a ciò autorizzati.

4. Nell'ambito del processo di riaccertamento dei residui di competenza della Giunta regionale, i dirigenti competenti per materia, coordinati dal dirigente competente per la redazione del rendiconto d'esercizio, svolgono sui residui oggetto di riesame le valutazioni di sussistenza e competenza finanziaria.



Art. 28.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, affidato previo espletamento di gara di durata almeno triennale, viene disciplinato da apposita convenzione, nel rispetto delle normative, anche nazionali, vigenti.

2. La verifica di cassa è effettuata, con cadenza trimestrale, dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Gli strumenti di programmazione settoriale o inter-settoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5.

2. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5.

3. L'atto di indirizzo programmatico dell'attività di governo della Regione per l'anno 2015 è costituito dal documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Nel corso dell'anno 2015, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP 2015.

4. Ai fini del passaggio all'ordinamento contabile armonizzato si applicano, per l'esercizio 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12, e all'articolo 51, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011.

Art. 30.

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. n. 20/2008

1. L'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Relazioni al Consiglio regionale*). — 1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla

Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull'andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.»

Art. 31.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l'altro:

a) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria;

b) le modalità per le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

c) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;

d) le disposizioni operative inerenti la gestione dell'entrata e dell'indebitamento;

e) le disposizioni operative inerenti la gestione della spesa;

f) le modalità di gestione inerenti le fasi dell'incasso delle entrate, con riferimento sia all'attivazione di procedure bonarie, sia di procedure coattive;

g) le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economiche, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione;

h) le modalità per la gestione del registro unico delle polizze fideiussorie attive;

i) i criteri e le modalità per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 14;

l) ogni altro oggetto per il quale il d.lgs. n. 118/2011 e i principi contabili applicati, dispongano un rinvio all'ordinamento contabile della Regione;

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»), in quanto compatibili con il d.lgs. n. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso allegati.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), sono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari



dei beni mobili, nel rispetto del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili generali e applicati ad esso allegati.

4. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

b) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»);

c) comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

d) articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

e) articolo 105 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);

f) articolo 135 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

g) legge regionale 22 maggio 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

h) articolo 147 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

i) articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

l) legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);

m) articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013).

2. A far data dall'approvazione del nuovo PRS, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che disciplinano piani o programmi regionali non previsti dal PRS medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 gennaio 2015

ROSSI

AVVERTENZA: Ripubblicazione in forma corretta come da avviso di rettifica riportato in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 103.

15R00105

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 90.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Capo I

MODIFICHE AL CAPO I DELLA L.R. 1/2009

Art. 1 - Inserimento dell'art. 1-*bis* nella l.r. 1/2009

Capo II

MODIFICHE AL CAPO II DELLA L.R. 1/2009

Art. 2 - Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/2009

Art. 3 - Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 1/2009

Art. 4 - Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 1/2009

Art. 5 - Inserimento dell'art. 4-*bis* nella l.r. 1/2009

Art. 6 - Inserimento dell'art. 4-*ter* nella l.r. 1/2009

Art. 7 - Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 1/2009

Art. 8 - Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 1/2009

Art. 9 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 1/2009

Art. 10 - Modifiche all'art. 7-*bis* della l.r. 1/2009

Art. 11 - Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 1/2009

Art. 12 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 1/2009

Art. 13 - Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 1/2009



Art. 14 - Abrogazione dell'art. 11 della l.r. 1/2009
 Art. 15 - Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 1/2009
 Art. 16 - Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 1/2009
 Art. 17 - Modifiche all'art. 15 della l.r. 1/2009
 Art. 18 - Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 1/2009
 Art. 19 - Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 1/2009
 Art. 20 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 1/2009
 Art. 21 - Inserimento dell'art. 18-*bis* nella l.r. 1/2009
 Art. 22 - Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 1/2009
 Art. 23 - Modifiche all'art. 20 della l.r. 1/2009

Capo III

MODIFICHE AL CAPO III DELLA L.R. 1/2009

Art. 24 - Modifiche all'art. 22 della l.r. 1/2009
 Art. 25 - Modifiche all'art. 23 della l.r. 1/2009
 Art. 26 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 1/2009
 Art. 27 - Modifiche all'art. 27 della l.r. 1/2009
 Art. 28 - Modifiche all'art. 29 della l.r. 1/2009

Capo IV

MODIFICHE AL CAPO IV DELLA L.R. 1/2009

Art. 29 - Modifiche all'art. 31 della l.r. 1/2009
 Art. 30 - Modifiche all'art. 32 della l.r. 1/2009
 Art. 31 - Modifiche all'art. 33 della l.r. 1/2009
 Art. 32 - Inserimento dell'art. 33-*bis* nella l.r. 1/2009
 Art. 33 - Modifiche all'art. 34 della l.r. 1/2009

Capo V

MODIFICHE AL CAPO V DELLA L.R. 1/2009

Art. 34 - Modifiche all'art. 38 della l.r. 1/2009

Capo VI

MODIFICHE AL CAPO VI DELLA L.R. 1/2009

Art. 35 - Modifiche all'art. 40 della l.r. 1/2009
 Art. 36 - Modifiche all'art. 42 della l.r. 1/2009
 Art. 37 - Modifiche all'art. 43 della l.r. 1/2009
 Art. 38 - Modifiche all'art. 44 della l.r. 1/2009
 Art. 39 - Modifiche all'art. 46 della l.r. 1/2009

Capo VII

MODIFICHE AL CAPO VII DELLA L.R. 1/2009

Art. 40 - Modifiche all'art. 48 della l.r. 1/2009
 Art. 41 - Modifiche all'art. 49 della l.r. 1/2009
 Art. 42 - Inserimento dell'art. 49-*bis* nella l.r. 1/2009
 Art. 43 - Modifiche all'art. 50 della l.r. 1/2009

Art. 44 - Modifiche all'art. 51 della l.r. 1/2009
 Art. 45 - Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009
 Art. 46 - Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009
 Art. 47 - Abrogazione dell'art. 54 della l.r. 1/2009
 Art. 48 - Modifiche all'art. 55 della l.r. 1/2009
 Art. 49 - Modifiche all'art. 56 della l.r. 1/2009
 Art. 50 - Modifiche all'art. 57 della l.r. 1/2009
 Art. 51 - Modifiche all'art. 58 della l.r. 1/2009
 Art. 52 - Modifiche all'art. 59 della l.r. 1/2009

Capo VIII

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Art. 53 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie

TITOLO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 E 77/2012

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2006, N. 43 (ISTITUZIONE DI DUE STRUTTURE SPECIALI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE)

Art. 54 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 43/2006

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 (NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)


Art. 55 - Sostituzione dell'art. 52 della l.r. 38/2007

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008, N. 20 (DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1 DELLO STATUTO. NORME IN MATERIA DI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE)

Art. 56 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 20/2008

Art. 57 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 20/2008



Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009, N. 26 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 58 - Modifiche all'art. 15 della l.r. 26/2009

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40 (NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

Art. 59 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2009

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 66 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2012)

Art. 60 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 66/2011

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013)

Art. 61 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 77/2012

TITOLO III

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 E 80/2012

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 59 (ORDINAMENTO DELL'IRPET)

Art. 62 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 59/1996

Art. 63 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 59/1996

Art. 64 - Introduzione dell'art. 9 bis nella l.r. 59/1996

Art. 65 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 59/1996

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999, N. 60 (AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA «ARTEA»)

Art. 66 - Modifiche all'art. 7 della l.r. 60/1999

Art. 67 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 60/1999

Art. 68 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 60/1999

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 6 (COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA «APET»)

Art. 69 - Modifiche all'art. 4 della l.r. 6/2000

Art. 70 - Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 6/2000

Art. 71 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 6/2000

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2009, N. 30 (NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA «ARPAT»)

Art. 72 - Modifiche all'art. 21 della l.r. 30/2009

Art. 73 - Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 30/2009

Art. 74 - Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 30/2009

Art. 75 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 30/2009

Art. 76 - Modifiche all'art. 27 della l.r. 30/2009

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2009, N. 39 (NUOVA DISCIPLINA DEL CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA)

Art. 77 - Sostituzione dell'art. 11 della 39/2009

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2012, N. 23 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA L.R. 88/1998 E L.R. 1/2005)

Art. 78 - Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 23/2012

Art. 79 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 23/2012

Art. 80 - Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 23/2012


Art. 81 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 23/2012

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 80 (TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE IN ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE. MODIFICHE ALLA L.R. 39/2000, ALLA L.R. 77/2004 E ALLA L.R. 24/2000)

Art. 82 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 80/2012

Art. 83 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 80/2012



Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 - Disposizioni finali

Art. 85 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana «APET»);

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»):

1. Negli ultimi anni le politiche regionali hanno dovuto subire dei repentini adeguamenti al mutato contesto politico economico e sociale. Ciò rende necessario, al fine di fornire risposte efficaci ai bisogni della collettività, apportare alla struttura organizzativa della Giunta regionale modifiche atte a rispondere in modo più rapido e coordinato agli indirizzi politici;

2. Il nuovo modello organizzativo prevede la trasformazione dell'attuale Direzione generale della Presidenza, struttura di supporto tecnico e amministrativo all'esercizio delle funzioni del Presidente, nella Direzione generale della Giunta regionale, alla quale sono attribuite funzioni di impulso e coordinamento generale fortemente potenziate rispetto all'assetto attuale, nonché funzioni di presidio del corretto funzionamento dell'intera macchina amministrativa;

3. Coerentemente con il nuovo modello organizzativo proposto, vengono ridefinite le strutture dirigenziali, collocando in posizione gerarchicamente subordinata alla Direzione generale della Giunta macrostrutture denominate direzioni, con competenze per materia o di carattere trasversale, e prevedendo l'istituzionalizzazione di alcuni ambiti dell'organizzazione regionale dedicati alla gestione di progetti strategici la cui durata è limitata nel tempo;

4. Il modello proposto, al fine di garantire maggiore efficienza dei rapporti tra le strutture dirigenziali, ridefinisce i ruoli dei direttori e dei responsabili di settore, riconducendo gli ambiti di competenza dei primi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento e dei secondi a quelle tipicamente gestionali, in stretto raccordo con le direttive impartite dagli organi di governo e dal Direttore generale. Conseguentemente, il modello prevede il superamento delle aree di coordinamento;

5. Si adegua la normativa regionale alle sopravvenute norme statali in materia di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, comandi e trasferimenti di dirigenti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di prevenzione della corruzione e trasparenza per ciò che concerne l'attività extraimpiego dei dipendenti;

6. Si dettano disposizioni di prima applicazione necessarie per l'adeguamento dell'attuale assetto della struttura organizzativa della Giunta regionale alle modifiche connesse all'introduzione del nuovo modello organizzativo e si introducono altresì disposizioni relative alla decorrenza degli effetti delle norme modificate;

7. Si dettano, altresì, le disposizioni per l'adeguamento delle attuali strutture di supporto ai gruppi consi-



liari ed agli altri organismi politici del Consiglio regionale al fine di razionalizzare la composizione di tali strutture ed assicurare il rispetto dei limiti di spesa disposti dalla normativa nazionale e regionale per il personale delle strutture stesse.

Per quanto concerne il titolo II (Modifiche alle leggi regionali 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 e 77/2012):

8. Si adegua la disciplina regionale in materia di incentivi di progettazione alle novità in materia introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

9. Al fine di migliorare l'efficienza della struttura, è introdotta la possibilità per il Presidente della Giunta, nei soli casi di impedimento dell'assessore competente o del dirigente competente, di delegare un funzionario a partecipare all'assemblea dei soci delle società partecipate dalla Regione;

10. Al fine di valorizzare l'istituto della delega di funzioni dirigenziali e di garantire maggiore flessibilità organizzativa è modificata la l.r. 40/2009 prevedendo la possibilità, per il dirigente, di delegare, in taluni casi, la partecipazione a conferenze di servizio a un funzionario assegnato alla propria struttura;

11. Sono modificate le disposizioni relative al personale operante presso l'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles al fine di rendere omogeneo il relativo trattamento economico rispetto a quello riconosciuto al restante personale regionale e contestualmente uniformare l'indennità di servizio all'estero di tutto il personale dell'Ufficio.

Per quanto concerne il titolo III (Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 e 80/2012):

12. Al fine di rendere omogenea la disciplina della figura del direttore degli enti e agenzie dipendenti della Regione, sono modificate le relative disposizioni delle leggi istitutive degli enti stessi, con particolare riferimento alla durata dell'incarico, alla disciplina del rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale, nonché ai casi di revoca dell'incarico. È modificato inoltre l'art. 4 della l.r. 23/2012 in quanto, a differenza degli organi amministrativi di vertice degli altri enti dipendenti, al Segretario generale dell'Autorità portuale non sono attribuite funzioni di indirizzo politico, che risultano di competenza dei Comitati portuali;

Approva la presente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Capo I

MODIFICHE AL CAPO I DELLA L.R. 1/2009

Art. 1.

Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 1 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale). — 1. Gli atti di carattere generale in materia di personale, destinati a trovare applicazione o comunque a produrre effetti anche per il personale del Consiglio regionale, sono assunti dalla Giunta regionale, oppure dalla sua direzione generale previa intesa, rispettivamente, con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa, gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, con intesa, le tipologie delle disposizioni di carattere generale soggette all'applicazione del comma 1.».

Capo II

MODIFICHE AL CAPO II DELLA L.R. 1/2009

Art. 2.


Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/2009

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituita dalla seguente:

«*e*) la definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie alle strutture di vertice dell'amministrazione da parte del Direttore generale, di cui all'art. 4-bis;».

2. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

«*h*) la definizione degli obiettivi per la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale, di cui all'art. 3-bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale) nonché della quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;».



3. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) la definizione, su proposta del Direttore generale, degli obiettivi e dei criteri per la valutazione dei direttori, di cui all'art. 7.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 1/2009

1. L'art. 3 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Struttura organizzativa*). — 1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

- a) Direzione generale della Giunta regionale;
- b) direzioni e Avvocatura regionale;
- c) settori e posizioni dirigenziali individuali.

2. L'Avvocatura regionale di cui alla l.r. 63/2005 è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.

3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 1/2009

1. L'art. 4 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Direzione generale della Giunta regionale*). — 1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:

a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;

b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 4-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 4 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Direttore generale*). — 1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.

2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell'azione regionale.

3. In particolare il Direttore generale:

a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;

d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;

f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'art. 4-ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'art. 4-ter, comma 1, lettera b), ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'art. 5;


i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;

j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;

k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'art. 40 e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;

l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;

m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 2;



n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 4-ter nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 4-bis della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Direzioni). — 1. Le direzioni sono istituite per:

a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;

b) l'attuazione delle politiche settoriali, il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 1/2009

1. L'art. 5 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Comitato di direzione). — 1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori preposti alle direzioni di cui all'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e dall'Avvocato generale. I direttori preposti alle direzioni di cui all'art. 4-ter, comma 1, lettera a), partecipano alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di rispettiva competenza.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.

3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.

5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 1/2009

1. L'art. 6 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Settori e posizioni dirigenziali individuali). — 1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.

2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all'espletamento dell'attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.

5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 1/2009

1. L'art. 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Direttore). — 1. Il direttore assicura l'unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l'integrazione con le altre direzioni;

b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;

c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;

d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;

e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;

f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un'istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;

g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;



h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;

i) dirige, coordina e controlla l'attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;

k) designa, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.

2. Il direttore promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.

3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente a tempo indeterminato della direzione da lui designato.

4. All'Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 7-bis della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della l.r. 1/2009 la parola «generale» è soppressa.

2. Il comma 3 dell'art. 7-bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 81/2008.»

Art. 11.

Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 1/2009

1. L'art. 8 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 1/2009

1. L'art. 9 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Responsabile di settore*). — 1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:

a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;

b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;

c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all'ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;

e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;

f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l'attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.

g) fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell'ambito delle procedure disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente, designato dal direttore o dal Direttore generale.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 1/2009

1. L'art. 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Delega di funzioni dirigenziali*). — 1. I responsabili di settore possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno non prorogabile, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all'art. 9, sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'art. 26, comma 2-bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).



3. All'attribuzione della delega è correlato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, un aumento del trattamento economico accessorio annuo. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.»

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 11 della l.r. 1/2009

1. L'art. 11 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 1/2009

1. L'art. 13 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Dirigenti con contratto a tempo determinato*). — 1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, possono essere conferiti dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 1, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 1/2009

1. L'art. 14 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori*). — 1. Il Direttore generale e i direttori sono collocati al di fuori dell'organico dei dirigenti a tempo indeterminato della Giunta regionale.

2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.

4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso

di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

5. I requisiti dell'Avvocato generale sono definiti dall'art. 3-bis della l.r. 63/2005. All'Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16.

6. Per i soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'art. 13, comma 1, o dell'art. 18-bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell'art. 15 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori».

2. Al comma 1 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale e di direttore».

3. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente: «2. L'incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.»

4. Nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale o direttore».

5. Nel primo periodo del comma 5 dell'art. 15 della l.r. 1/2009 le parole: «il direttore generale può essere destinatario» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 1/2009

1. L'art. 16 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico*). — 1. Il Direttore generale cessa dall'incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al nuovo Direttore generale e comunque decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. I direttori cessano dall'incarico a decorrere dal conferimento degli incarichi ai nuovi direttori e comunque decorsi sessanta giorni dalla prima seduta della Giunta regionale.

2. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di Direttore generale e di direttore, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'art. 15, comma 2.



3. Qualora il Direttore generale, o il direttore, debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore generale, o di direttore, ad un direttore o ad un dirigente regionale a tempo indeterminato, che conserva la responsabilità della propria struttura.

4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.

5. L'incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il Direttore generale o con il direttore o, in caso di impossibilità di questi ultimi, con la nomina di un nuovo Direttore generale o di un nuovo direttore.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 1/2009

1. L'art. 17 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Incarichi di responsabile di settore*). — 1. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore entro sessanta giorni dalla nomina degli stessi. Fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente.

2. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il Direttore generale può conferire, con le procedure previste dall'art. 18, comma 3, l'incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura presso una direzione diversa da quella di collocazione della struttura vacante medesima.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell'art. 18 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Mobilità dei dirigenti».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della l.r. 1/2009 le parole: «Il direttore generale può» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore generale e il direttore possono».

3. Il comma 3 dell'art. 18 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente: «3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.».

Art. 21.

Inserimento dell'art. 18-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 18 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Comando e trasferimento dei dirigenti*). — 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,

comma 2, del richiamato d.lgs. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.

3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole del direttore della struttura di appartenenza del dirigente interessato.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 1/2009

1. L'art. 19 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Soggetti della valutazione*). — 1. La valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale.

2. La valutazione dei direttori è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.

3. La valutazione dei responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale è effettuata dal direttore o dal Direttore generale.

4. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 20 della l.r. 1/2009

1. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 20 della l.r. 1/2009 le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale o dal direttore».

2. Il comma 5 dell'art. 20 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all'art. 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.».

3. Nel terzo periodo del comma 6 dell'art. 20 della l.r. 1/2009 le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale o dal direttore».



Capo III

MODIFICHE AL CAPO III DELLA L.R. 1/2009

Art. 24.

Modifiche all'art. 22 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 22 della l.r. 1/2009 dopo la parola: «deliberazione» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore generale.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 23 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 1/2009 dopo la parola: «deliberazione» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore generale.».

2. Il comma 2 dell'art. 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 1/2009

1. Il comma 3-bis dell'art. 26 della l.r. 1/2009 è abrogato.

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 26 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: «Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), avviene ai sensi della normativa statale vigente.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 27 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1-ter dell'art. 27 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: «Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 29 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 29 della l.r. 1/2009 le parole: «tra le direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «tra le strutture di vertice della Giunta regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 29 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale è disposta dal Direttore generale. La mobilità dei dipendenti dalla struttura organizzativa della Giunta regionale alla struttura organizzativa del Consiglio regionale è disposta dal Direttore generale, previa intesa con il Segretario generale e viceversa.».

Capo IV

MODIFICHE AL CAPO IV DELLA L.R. 1/2009

Art. 29.

Modifiche all'art. 31 della l.r. 1/2009

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

«d-bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti.».

Art. 30.

Modifiche all'art. 32 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 32 della l.r. 1/2009 dopo le parole: «può svolgere» sono inserite le seguenti: «, fermo restando i divieti di cui all'art. 31.».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 32 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

«c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;».

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 32 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

«c-bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica.».

4. Al comma 2 dell'art. 32 della l.r. 1/2009 le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e c-bis)».

Art. 31.

Modifiche all'art. 33 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 33 della l.r. 1/2009 le parole: «o meno» sono soppresse.

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 33 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

«b-bis) modalità di recupero, anche mediante forme di rateizzazione e di dilazione di pagamento, dei compensi percepiti dai dipendenti regionali in violazione della normativa in materia di attività extrapiùgno ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001.».

3. Il comma 4 dell'art. 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Direttore generale o dal direttore.».

4. Alla fine del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: «La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'art. 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 165/2001.».

Art. 32.

Inserimento dell'art. 33-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Attività extrapiùgno senza fini di lucro). — 1. L'amministrazione regionale riconosce il diritto del



dependente a svolgere attività extraimpiego di utilità sociale, prive di compenso, in società, associazioni o organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative, anche con ruoli direttivi e di rappresentanza.

2. È dovere del dipendente comunicare all'amministrazione regionale l'inizio e la cessazione dell'attività extraimpiego svolta senza alcun compenso di cui all'art. 33, comma 1, lettera *b*), ed assicurare che l'esercizio di tale attività non sia svolto in conflitto con l'attività di impiego, in particolare quando la struttura regionale alla quale è assegnato è preposta all'erogazione di risorse alle società, associazioni o agli organismi ai quali il dipendente partecipa con ruoli direttivi o di rappresentanza.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

4. Quando l'amministrazione regionale riconosce situazioni di conflitto trova applicazione la procedura di cui all'art. 31, comma 2.»

Art. 33.

Modifiche all'art. 34 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 34 la parola: «generale» è soppressa.

2. Al comma 4 dell'art. 34 della l.r. 1/2009 la parola: «generale» è soppressa.

Capo V

MODIFICHE AL CAPO V DELLA L.R. 1/2009

Art. 34.

Modifiche all'art. 38 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 38 della l.r. 1/2009 la parola: «generale» è soppressa.

Capo VI

MODIFICHE AL CAPO VI DELLA L.R. 1/2009

Art. 35.

Modifiche all'art. 40 della l.r. 1/2009

1. Il comma 3 dell'art. 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori.»

2. Il comma 4 dell'art. 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma.»

Art. 36.

Modifiche all'art. 42 della l.r. 1/2009

1. Il comma 9 dell'art. 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'art. 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui.»

2. Il comma 10 dell'art. 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9.»

3. Il comma 11 dell'art. 42 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 37.

Modifiche all'art. 43 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.»

2. Il comma 5 dell'art. 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'art. 42, comma 10.»

Art. 38.

Modifiche all'art. 44 della l.r. 1/2009

1. Il comma 6 dell'art. 44 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti.»



2. Dopo il comma 6 dell'art. 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«6-bis. Nell'ambito del personale di cui all'art. 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'art. 42, comma 10.»

Art. 39.

Modifiche all'art. 46 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 46 della l.r. 1/2009 le parole: «direzione generale della presidenza di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della Giunta».

Capo VII

MODIFICHE AL CAPO VII DELLA L.R. 1/2009

Art. 40.

Modifiche all'art. 48 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 48 della l.r. 1/2009 le parole: «dell'11 novembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «del 22 novembre 2011, n. 16».

Art. 41.

Modifiche all'art. 49 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 49 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e di un ufficio di segreteria organizzativa» sono soppresse;

b) la parola: «particolare» è sostituita dalla seguente: «organizzativa».

2. Al comma 2 dell'art. 49 della l.r. 1/2009 dopo la parola: «Statuto» sono inserite le seguenti: «ove istituito».

3. Il comma 4 dell'art. 49 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell'analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 49 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente

«4-bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:

a) per l'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell'Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il limite disposto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012).»

5. Dopo il comma 4 dell'art. 49 della l.r. 1/2009, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«4-ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l'operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4-bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.»

Art. 42.

Inserimento dell'art. 49-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 49 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Criteri prioritari di selezione del personale). — 1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio.»

Art. 43.

Modifiche all'art. 50 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 50 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso.» sono sostituite dalle seguenti: «L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso.»



b) dopo la parola: «Statuto» sono inserite le seguenti: «, ove istituito»,

2. Al comma 2 dell'art. 50 della l.r. 1/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l'applicazione dell'art. 49-bis, può essere scelto:»;

3. Al comma 2-bis dell'art. 50 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «segretari» è sostituita dalla seguente: «componenti»;

b) dopo la parola: «presidenza» sono inserite le seguenti: «e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, ferma restando l'applicazione dell'art. 49 bis, può essere scelto:»;

Art. 44.

Modifiche all'art. 51 della l.r. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 51 della l.r. 1/2009 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'art. 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all'art. 20 della l.r. 4/2008 con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione.»

3. Il comma 6 dell'art. 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.»

4. Il comma 6 bis dell'art. 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale.»

5. I commi 7 e 7-bis dell'art. 51 della l.r. 1/2009 sono abrogati.

Art. 45.

Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 le parole: «esperti in comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1».

2. Al comma 3 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 le parole: «deliberazione dell'Ufficio di presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente».

3. Il comma 5 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.»

4. Il comma 6 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 è abrogato.

5. Al comma 7 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 dopo la parola: «applicano» sono inserite le seguenti: «in quanto compatibili» e le parole: «all'art. 13, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 50 e 51.»

Art. 46.

Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 53 della l.r. 1/2009 dopo le parole: «all'art. 49, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'art. 49-bis»,

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. 1/2009 le parole: «il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati».

3. Il comma 2 dell'art. 53 della l.r. 1/2009 è abrogato.

4. Al comma 6 dell'art. 53 della l.r. 1/2009 la parola: «economico» è soppressa.

Art. 47.

Abrogazione dell'art. 54 della l.r. 1/2009

1. L'art. 54 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 48.

Modifiche all'art. 55 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 55 della l.r. 1/2009 le parole: «le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di spesa di cui all'art. 49, comma 4-bis, lettera b)».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 55 della l.r. 1/2009 sono abrogati.


Art. 49.

Modifiche all'art. 56 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 56 della l.r. 1/2009 dopo la parola: «consiliari» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'art. 49-bis».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 56 della l.r. 1/2009 le parole «il personale non dipendente» sono sostituite dalle seguenti «soggetti non dipendenti».

3. Al comma 8-bis dell'art. 56 della l.r. 1/2009 le parole «del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di Presidenza,» sono sostituite dalle seguenti «e del presidente del gruppo».



Art. 50.

Modifiche all'art. 57 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 57 della l.r. 1/2009 la parola: «economico» è soppressa.
2. Il comma 3 dell'art. 57 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 51.

Modifiche all'art. 58 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 58 della l.r. 1/2009 le parole: «posizione economica D5,» sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'art. 58 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l'insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13.»

Art. 52.

Modifiche all'art. 59 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 59 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Per il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all'art. 8 della l.r. 83/2012.»
2. Al comma 2 dell'art. 59 della l.r. 1/2009 le parole: «lettera c)» sono soppresse.

Capo VIII

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Art. 53.

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

1. In fase di prima applicazione il Direttore generale della Presidenza e i Direttori generali cessano dal loro incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al Direttore generale della Giunta e ai direttori, che è effettuato dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla prima seduta della nuova Giunta.
2. In fase di prima applicazione i coordinatori di area e i responsabili di settore cessano dal loro incarico a decorrere dall'attribuzione degli incarichi ai nuovi responsabili di settore, che è effettuata dal Direttore generale e dai direttori entro sessanta giorni dalla nomina degli stessi.

3. Gli articoli da 15 a 18, 21, da 35 a 39 producono effetti a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

4. Gli articoli da 2 a 14, 19, 20, da 22 a 25 e 28 producono effetti a far data dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1.

TITOLO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 E 77/2012

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2006, N. 43 (ISTITUZIONE DI DUE STRUTTURE SPECIALI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE)

Art. 54.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 43/2006

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) è sostituito dal seguente:

«1. La direzione dell'Agenda per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a soggetto, anche esterno all'Amministrazione, in possesso, ai sensi della normativa vigente, del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 (NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)


Art. 55.

Sostituzione dell'art. 52 della l.r. 38/2007

1. L'art. 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse). — 1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93, comma 7-bis, del d.lgs 163/2006 per l'incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché tra i loro collaboratori.



3. Il regolamento di cui al comma 1 determina in particolare:

a) la percentuale entro il limite massimo di cui all'art. 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006 degli importi posti a base di gara per la costituzione del Fondo tenuto conto dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare;

b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo a favore dei dipendenti di cui al comma 2 previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale tenuto conto dei criteri di cui all'art. 93, comma 7-bis, del d.lgs 163/2006;

d) le modalità applicative dell'art. 93, comma 7-ter, del d.lgs. 163/2006 che determina il tetto massimo di incentivi che può essere corrisposto ai dipendenti nel corso di ciascun anno;

e) le modalità di erogazione degli incentivi;

f) i casi e le modalità di avvalimento degli uffici regionali da parte di altri enti pubblici per la progettazione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'art. 44;

g) i criteri per l'utilizzo della quota del Fondo di cui all'art. 93 comma 7-quater, del d.lgs 163/2006 da destinare a spese per acquisto di beni per l'innovazione, l'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza della Regione e dei servizi ai cittadini.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008, N. 20 (DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1 DELLO STATUTO. NORME IN MATERIA DI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE)

Art. 56.

Modifiche all'art. 13 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organismi amministrativi delle società a partecipazione regionale) è sostituito dal seguente:

«2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.»

Art. 57.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.»

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009, N. 26 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 58.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 26/2009

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

«2. L'indennità è corrisposta per un importo non superiore al 50 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.»

2. Il comma 2-bis dell'art. 15 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti.»

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40 (NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

Art. 59.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2 primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi



un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.».

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 66 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2012)

Art. 60.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 66/2011

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013)

Art. 61.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 77/2012

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato.

TITOLO III

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 E 80/2012

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 59 (ORDINAMENTO DELL'IRPET)

Art. 62.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 59/1996

1. Dopo il comma 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge agli organi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).».

Art. 63.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 59/1996

1. L'art. 9 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Direttore). — 1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente

che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di Direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale.

3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'IRPET.

7. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'IRPET, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'IRPET, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'IRPET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'IRPET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.



10. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.

11. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.».

Art. 64.

Introduzione dell'art. 9-bis nella l.r. 59/1996

1. Dopo l'art. 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (*Attribuzioni del Direttore*) — 1. Il Direttore rappresenta legalmente l'Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.

2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:

- a) propone il programma pluriennale e annuale al Comitato di indirizzo e controllo;
- b) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
- c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;
- d) approva i regolamenti dell'Istituto;
- e) approva la dotazione organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
- f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
- g) dispone l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.».

Art. 65.

Modifiche all'art. 13 della l.r. 59/1996

1. La rubrica dell'art. 13 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente: «Gettone di presenza».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 59/1996 è abrogato.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999, N. 60 (AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA «ARTEA»)

Art. 66.

Modifiche all'art. 7 della l.r. 60/1999

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA») è abrogata.

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 60/1999 è abrogata.

Art. 67.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 60/1999

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 60/1999 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).».

Art. 68.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 60/1999

1. L'art. 9 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Direttore*). — 1. Il Direttore dell'ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni.

2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito sono a carico del bilancio dell'ARTEA.

6. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ARTEA, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ARTEA, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.



7. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ARTEA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARTEA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 6 (COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA «APET»)

Art. 69.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 6/2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agazia di Promozione Economica della Toscana «APET») è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).».

Art. 70.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 6/2000

1. L'art. 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Il Direttore). — 1. Il Direttore è individuato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l'Unioncamere Toscana, l'ICE e l'ENIT, tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale pubblicato su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno almeno

a carattere economico e finanziario, e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all'Agazia per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell'intesa di cui al comma 1. Ove l'intesa non si realizzi entro novanta giorni dall'avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia.

3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'APET.

7. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un Ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'APET comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'APET, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad APET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento econo-



mico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, APET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4 della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma di promozione economica per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».

Art. 71.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 6/2000

1. Prima del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:

«01. Il Direttore rappresenta legalmente l'APET ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Regione.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2009, N. 30 (NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA «ARPAT»)

Art. 72.

Modifiche all'art. 21 della l.r. 30/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale «ARPAT») è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).».

Art. 73.

Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 30/2009

1. L'art. 22 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Direttore generale). — 1. Il direttore generale dell'ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata espe-

rienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all'ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT.

6. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ARPAT comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ARPAT, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAT il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ARPAT provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.



8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.».

Art. 74.

Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 30/2009

1. L'art. 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Cessazione dall'incarico di direttore generale*). — 1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

2. Qualora il direttore generale cessi dall'incarico, è sostituito ai sensi dell'art. 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.».

Art. 75.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 30/2009

1. Il comma 6 dell'art. 26 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 90 per cento del trattamento del direttore generale.».

2. Al comma 7 dell'art. 26 della l.r. 30/2009 le parole: «art. 22, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «art. 22, commi da 5 a 8».

Art. 76.

Modifiche all'art. 27 della l.r. 30/2009

1. Il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 30/2009 è abrogato.

Capo V

MODIFICHE ALLA 17 LUGLIO 2009, N. 39 (NUOVA DISCIPLINA DEL CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA)

Art. 77.

Sostituzione dell'art. 11 della 39/2009

1. L'art. 11 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Amministratore unico*). — 1. L'amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale

sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di amministratore unico ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico è regolato da contratto di diritto privato.

5. L'incarico di amministratore unico ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del LAMMA.

6. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal LAMMA comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al LAMMA che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al LAMMA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il LAMMA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.



8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. Il contratto dell'amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso amministratore.

10. L'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;

b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'art. 16;

c) predispone il bilancio di esercizio;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 8, comma 4, e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività del consorzio, tramite apposita relazione.»

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2012, N. 23 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA L.R. 88/1998 E L.R. 1/2005)

Art. 78.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 23/2012

1. L'art. 4 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Organi e commissione consultiva dell'Autorità*). — 1. Sono organi dell'Autorità:

a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all'art. 1, comma 2;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. Per ciascun porto è istituita la commissione consultiva di cui all'art. 12.»

Art. 79.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 23/2012

1. L'art. 7 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Segretario generale dell'Autorità*). — 1. Il segretario generale dell'Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipli-

ne attinenti alle competenze dell'Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità.

2. L'incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. L'incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Autorità

5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.»

Art. 80.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 23/2012

1. L'art. 8 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Cessazione dall'incarico di segretario generale*). — 1. Il contratto del segretario generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;


c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.»

Art. 81.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al collegio si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.»



Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 80 (TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE IN ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE. MODIFICHE ALLA L.R. 39/2000, ALLA L.R. 77/2004 E ALLA L.R. 24/2000)

Art. 82.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 80/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).».

Art. 83.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 80/2012

1. L'art. 7 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Direttore). — 1. Il direttore dell'Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magi strale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica e gestionale nelle materie di competenza dell'Ente.

2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico

corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Ente.

6. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Ente Terre regionali toscane, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Ente stesso, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Ente il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Ente provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. Il contratto del direttore dell'Ente può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4 della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».


Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84.

Disposizioni finali

1. I rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.



Art. 85.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 40 a 52 entrano in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale, ad eccezione dell'art. 41, comma 4, che inserisce il comma 4 bis dell'art. 49 nella legge regionale 1/2009.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2014

La Vicepresidente: SACCARDI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2014

15R00033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 2014, n. 91/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010
 Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010
 Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014
 Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 61/R/2010);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 settembre 2014;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 15 dicembre 2014 n. 1205;

Visto il parere della Quarta Commissione consiliare espresso nella seduta del 22 dicembre 2014;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1255;

Considerato quanto segue:


1) è opportuno differenziare l'impegno orario del direttore sanitario in funzione della complessità delle diverse tipologie di strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche;

2) è necessario, relativamente alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche tossicodipendenti, prevedere un unico termine di adeguamento per tutti i requisiti richiesti, allineando il termine previsto per l'adeguamento ad alcuni requisiti e per la presentazione della richiesta di autorizzazione a quello del 31 dicembre 2015, termine già previsto per l'adeguamento ai requisiti strutturali ed impiantistici;

3) è necessario prorogare la fase transitoria di adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento per le strutture sanitarie pubbliche per consentire il completamento del percorso di accreditamento, in considerazione della molteplicità delle strutture coinvolte, della complessità delle situazioni e degli adempimenti richiesti;

4) è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell'atto;

Si approva il presente regolamento



Art. 1.

*Modifiche all'articolo 5
del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) dopo le parole «obbligo di orario» sono inserite le seguenti: «e le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche nelle quali il direttore sanitario è soggetto ai vincoli di orario di cui al comma 1 bis.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:

«1 bis. Nelle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche l'orario del direttore sanitario è così articolato:

a) nessun obbligo di orario nelle strutture che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed in quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a trenta;

b) dodici ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra trenta e sessanta;

c) diciotto ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra sessantuno e ottanta.».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 28
del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. Nelle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 7
del d.p.g.r. 1/R/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2015.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 31 dicembre 2014

ROSSI

15R00035

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2014, n. 7.

Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Lazio n. 56 del 15 luglio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti. Modifica all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del Collegio dei revisori dei conti della Regione

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), i collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

2. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici, in particolare:

a) verificano la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;



b) verificano la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla congruità delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuano la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditricie tra l'ente pubblico dipendente in cui operano e la Regione segnalando tempestivamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio a fini conoscitivi le situazioni di squilibrio;

d) effettuano le analisi necessarie e acquisiscono informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisiscono informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario;

e) vigilano sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

f) verificano l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale;

g) esprimono il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

h) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia;

i) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

j) vigilano, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti dagli amministratori, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti unico. Il collegio dei revisori o il revisore dei conti unico redigono apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. Copia della relazione è inviata immediatamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile.

4. L'attività dei collegi dei revisori dei conti e dei revisori dei conti unici si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti pubblici dipendenti.

6. I componenti del collegio dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli enti e prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari all'espletamento delle loro funzioni, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti. I revisori ove ravvisino profili di illegittimità, informano, entro il termine perentorio di venti giorni, il Presidente della Regione e la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

7. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, comunicati al presidente del collegio, nonché delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale. Copia del verbale è trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile.

8. Se al termine dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il presidente del collegio dei revisori o i revisori dei conti unici ravvisano profili di illegalità, informano immediatamente gli organi giurisdizionali competenti.

9. I revisori dei conti devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Nell'espletamento dell'incarico i revisori dei conti si devono trovare in una posizione di indipendenza formale e sostanziale; agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

10. I collegi dei revisori si avvalgono della struttura amministrativa messa a disposizione dall'ente pubblico presso cui operano.

11. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

«2-bis. Il collegio esprime, altresì, parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale collegate di cui all'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.».

Art. 2.

Disposizioni varie

1. Alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospeda-



liere) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«1-*ter*. Non possono essere nominati direttori generali coloro che rientrano nelle fattispecie elencate nell'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), non può essere nominato direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva.»;

b) all'alinea del comma 6 dell'articolo 8 le parole: «al compimento del settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza»;

c) al comma 7-*bis* dell'articolo 8 dopo le parole «1-*bis*» sono inserite le seguenti: «e 1-*ter*»;

d) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi ed un componente supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente del collegio sindacale, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dal Consiglio regionale con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, sentita la Conferenza locale per la sanità di cui all'articolo 12, ovvero, per le aziende ospedaliere, il sindaco del comune del territorio sul quale insiste l'azienda, che si pronunciano entro quindici giorni dalla relativa richiesta. Il membro supplente è designato dalla Regione. Qualora il Consiglio regionale non provveda alla designazione entro il trentesimo giorno dalla richiesta di cui al comma 8, la competenza è trasferita al Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I provvedimenti di nomina dei componenti del collegio sindacale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e, corredati dai relativi *curricula vitae e studiorum*, anche in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.»;

3) al comma 9 le parole da: «con i due membri supplenti» fino a: «designazione dei supplenti» sono soppresse;

e) all'articolo 15:

1) al comma 2 dopo le parole: «in relazione alle funzioni da svolgere» sono aggiunte le seguenti: «, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui al comma 4-*bis*»;

2) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) aver svolto, per almeno un quinquennio, qualificata e certificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale);

3) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«c) possesso della specializzazione, preferibilmente, in una delle discipline della sanità pubblica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 484/1997 o un titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dalla tabella B del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, ovvero della specializzazione in medicina legale;»;

4) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«d) aver svolto, per almeno un quinquennio, attività di direzione tecnico-sanitaria certificata in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui dall'articolo 2 del d.p.r. 484/1997;»;


5) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi regionali, corredati dai relativi curricula, degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 39/2013. Gli elenchi regionali di cui al presente comma sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

4-*ter*. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, gli elementi del bando pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. I provvedimenti di nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e, corredati dai relativi *curricula vitae et studiorum*, anche in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

4-*quinqies*. Non possono essere nominati direttori sanitario e amministrativo coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e al d. lgs. 39/2013. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del d. lgs. 149/2011, non



può essere nominato direttore sanitario e amministrativo chi, ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva.»;

6) il comma 6 è abrogato;

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, così come nominati ai sensi del presente articolo, decadono al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza.».

2. Per le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente scelti tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 18/1994 e successive modifiche designati, rispettivamente, uno dalla Regione, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'università interessata.

3. Alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria - ARES 118) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Consiglio regionale con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.»;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1 le parole da: «e che siano in possesso» fino: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all'articolo 15, comma 4-bis, della l.r. 18/1994»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. Alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti del consiglio spetta un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti percepiti dal direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti. Ai componenti supplenti l'indennità ed i gettoni di presenza spettano in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.»;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente del collegio sindacale, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Consiglio regionale con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.»;

c) al comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole: «d.lgs. 288/2003» sono inserite le seguenti: «, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all'articolo 15, comma 4-bis, della l.r. 18/1994»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall'incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza.».

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale») e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al presidente e agli altri componenti dell'organismo indipendente di valutazione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale spetta un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'azienda di riferimento. Al presidente del collegio spetta, altresì, una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti.».

6. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie pubbliche, delle aziende ospedaliere, comprese le ospedaliere-universitarie di cui al d. lgs. 517/1999, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico sono rideterminate in conformità alle linee guida che la Giunta regionale adotta entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizza-



zione degli uffici e dei servizi della Regione) si applicano, in quanto compatibili, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale.

8. Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono stipulare contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, solo all'esito dell'accertamento, a cura del competente ufficio del patrimonio, dell'assoluta mancanza di disponibilità di immobili tra quelli di proprietà dell'ente, della Regione, ovvero di enti e/o società a totale partecipazione pubblica, da destinare all'uso prefigurato e fatta salva l'applicazione dell'articolo 21, comma 5 della l. r. 4/2013.

9. Con riferimento ai contratti di locazione passiva ad uso istituzionale stipulati dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, della l. r. 4/2013, in quanto compatibili.

10. In attuazione del principio statale di coordinamento della finanza pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli organi collegiali di enti che comunque ricevono contributi a carico della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e in attuazione dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), i commi da 10 a 17 del presente articolo dettano disposizioni in ordine ai consorzi di bonifica, all'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo», all'Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R. Vi.T.), all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette regionali.

11. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del primo comma dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «e) il revisore dei conti unico»;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Revisore dei conti unico*). — 1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata dall'assemblea del consorzio previa designazione del Presidente della Regione, da effettuarsi entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente del consorzio una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.»;

c) il comma secondo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«2. Gli statuti di cui al primo comma stabiliscono, oltre alla sede legale, le modalità di funzionamento degli organi e le relative competenze, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione e attuazione dei dirigenti, e dettano i criteri generali, rinviandone la disciplina puntuale al regolamento interno di cui al decimo comma, per l'elezione degli organi consortili, per l'organizzazione, il funzionamento, l'ordinamento finanziario e contabile, la trasparenza e pubblicità degli atti e l'esercizio del diritto di accesso.».

12. Alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del primo comma dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

«c) il revisore dei conti unico»;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Revisore dei conti unico*). — 1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell'ultimo presidente del collegio.



5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell'istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.

8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'istituto.»;

c) l'articolo 12 è abrogato;

d) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma secondo dopo la parola: «personale» sono inserite le seguenti: «di comparto e di qualifica dirigenziale» e dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «in posizione di distacco»;

2) al comma terzo prima delle parole: «Il trattamento giuridico» sono inserite le seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico del personale regionale distaccato è regolato dalle norme regolamentari regionali, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal contratto collettivo decentrato del comparto di riferimento.» e dopo le parole: «economico del personale» è inserita la seguente: «comandato».

13. Alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane «I.R. Vi.T.») e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«d) il revisore dei conti unico»;

b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: «presidente del collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti unico»;

2) al comma 3 le parole: «partecipano con voto consultivo» sono sostituite dalla seguente: «assistono» e le parole: «presidente del collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti unico»;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Revisore dei conti unico*). — 1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali

e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell'ultimo presidente del collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. La funzione di revisore dei conti unico è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico scientifico dell'istituto. Al revisore dei conti unico si applicano, altresì, le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 5.

8. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell'istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.

9. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'istituto.»;

d) l'articolo 12 è abrogato.

14. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio «ARSIAL») e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) il revisore dei conti unico»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Revisore dei conti unico*). — 1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.



3. >La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell'ultimo presidente del collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e all'amministratore unico dell'Agenzia, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.

8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia.»;

c) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Incompatibilità e inconfiribilità)»;

2) al comma 1 le parole: «di presidente del collegio dei revisori e di componente del collegio stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3» e dopo la parola: «incompatibilità» sono inserite le seguenti «e inconfiribilità»;

3) al comma 2 le parole da: «In particolare» fino a: «collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «Peraltro, non possono essere nominati quali organi dell'Agenzia e, se nominati, decadono»;

d) al comma 1 dell'articolo 10 le parole: «collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti unico»;

e) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 2 le parole: «collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti unico»;

2) al numero 2) della lettera d) del comma 2 le parole: «del collegio dei revisori o» sono soppresse e le parole: «tali organi» sono sostituite dalle seguenti: «tale organo, nonché la decadenza del revisore dei conti unico in caso di gravi e reiterate inadempienze».

15. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

«c) il revisore dei conti unico»;

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Revisore dei conti unico*). — 1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l'importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia ed è tenuto a fornire, su istanza delle medesime, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.»;

c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 40 è sostituita dalla seguente:

«c) il revisore dei conti unico.».

16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi dei revisori dei conti degli enti di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 decadono e si procede alla nomina dei revisori dei conti unici ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 entro i successivi quarantacinque giorni.



17. Sono da intendersi abrogate le norme regionali pre- vigenti incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16. Gli enti interessati adeguano i propri ordina- menti alle suddette disposizioni entro il termine di no- vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. In attuazione del principio di cui al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, dopo le parole: «personale regionale» sono inserite le se- guenti: «o di comparti diversi»;

b) al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organiz- zativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni rela- tive alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche le parole «non economici» sono soppresse e dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli economici».

19. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istitu- zione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innova- zione dell'agricoltura del Lazio «ARSIAL») e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'amministratore unico»;

2) la lettera b) è abrogata;

b) all'articolo 4:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ammi- nistratore unico)»;

2) al comma 1 le parole: «Il presidente dell'Agen- zia» sono sostituite dalle seguenti:

«L'amministratore unico dell'Agenzia» e dopo le pa- role: «pubbliche o private «sono aggiunte, in fine, le se- guenti: «Il decreto di nomina fissa l'importo del compen- so riconosciuto all'amministratore unico dell'Agenzia.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'amministratore unico:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) adotta lo statuto e i regolamenti dell'Agenzia;

c) adotta, su proposta del direttore generale, il bilan- cio di previsione, le relative variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega una relazione sull'attività svolta e sui ri- sultati, anche in termini finanziari, conseguiti nell'anno precedente;

d) sovrintende all'esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva della Giunta regio- nale ed è responsabile della trasparenza, efficacia, effi- cienza ed economicità dell'attività dell'Agenzia;

e) adotta i programmi di attività, su proposta del di- rettore generale;

f) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il di- rettore generale nell'attività amministrativa e gestionale;

g) nomina il direttore generale dell'Agenzia;

h) adotta la dotazione organica del personale dell'Agenzia;

i) assegna al direttore generale gli obiettivi e le re- lative risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione an- nuale dell'attività del direttore, avvalendosi dell'organi- smo indipendente di valutazione dell'Agenzia;

l) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.»;

4) al comma 3 le parole: «Il presidente» sono so- stituite dalle seguenti:

«L'amministratore unico dell'Agenzia»;

c) l'articolo 4-bis è abrogato;

d) l'articolo 6 è abrogato;

e) al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole: «o gli amministratori» sono inserite le seguenti: «ed i soci»;

f) alla lettera b) del comma 5 e al comma 6 dell'ar- ticolo 8-bis le parole: «dal consiglio di amministrazio- ne» sono sostituite dalle seguenti: «dall'amministratore unico»;

g) all'articolo 8-ter:

1) al comma 2 le parole: «dal consiglio di ammi- nistrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ammini- stratore unico» e prima delle parole: «dalla Giunta» sono inserite le seguenti: «, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura.»;

2) al comma 3 le parole: «Il consiglio di ammi- nistrazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministra- tore unico»;

h) all'articolo 9:

1) al comma 1 le parole: «dal consiglio di ammi- nistrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ammini- stratore unico dell'Agenzia»;

2) al comma 2 le parole: «consiglio di ammi- nistrazione» sono sostituite dalle seguenti: «amministratore unico»;

3) alle lettere b) e c) del comma 5 le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle se- guenti: «dall'amministratore unico»;

4) la lettera e) del comma 5 è abrogata;


i) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il bilancio di previsione, il relativo assesta- mento e gli eventuali provvedimenti di variazione, non- ché il rendiconto generale, adottati dall'amministratore unico dell'Agenzia, su proposta del direttore generale, e corredati del parere del revisore dei conti unico, sono approvati con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.»;

2) al comma 2 le parole: «del consiglio di ammi- nistrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammini- stratore unico»;

l) al comma 2 dell'articolo 10-bis le parole: «dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'amministratore unico dell'Agen- zia, su proposta del direttore generale.»;



m) all'articolo 14:

1) alla lettera *b)* del comma 2 le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'amministratore unico»;

2) al numero 1) della lettera *d)* del comma 2 le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore unico» e le parole: «consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «amministratore unico»;

3) al numero 1) della lettera *e)* del comma 2 le parole: «dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'amministratore unico dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*»;

4) al numero 2) della lettera *e)* del comma 2 le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore unico»;

n) al comma 1 dell'articolo 17 le parole: «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'amministratore unico».

20. Nelle more dell'adozione del contratto di tesoreria unica della Regione comprendente gli enti pubblici dipendenti dalla stessa, il tesoriere o cassiere del singolo ente pubblico dipendente dalla Regione, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione dell'organo di vertice, concede anticipazioni di tesoreria o di cassa, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.

21. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria o di cassa decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria o di cassa.

22. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli enti che comunque ricevono contributi a carico della Regione, e dell'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), il consorzio per la gestione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo), è soppresso.

23. In considerazione del carattere di singolarità geologica di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo sono svolte dall'ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi di cui alla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e

Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco).

24. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 21/2008 dopo le parole: «del Lago di Fondi» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le grotte di Pastena e Collepardo».

25. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2008 dopo la parola: «Pastena,» è inserita la seguente: «Collepardo,».

26. Le iniziative di cui al comma 23 sono finalizzate a:

a) proteggere il patrimonio speleologico delle grotte attraverso verifiche sull'assetto idrogeologico della zona e l'assunzione di conseguenti idonee iniziative che afferiscono in particolare alla regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;

b) assicurare la conservazione delle predette cavità naturali evitandone il deterioramento, il danneggiamento ed il deturpamento con particolare riguardo ai danni prodotti dall'inquinamento delle acque che vi confluiscono;

c) garantire la loro migliore fruizione ampliando la zona accessibile ai visitatori e consentendo la diversificazione della zona di entrata e di uscita delle grotte stesse;

d) promuovere la realizzazione di idonee attrezzature turistiche e sostenere un'adeguata attività di propaganda delle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona nonché incentivare gli studi speleologici e naturalistici.

27. Per le finalità di cui al comma 23, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina il commissario liquidatore, per un periodo massimo di sei mesi, nella persona del commissario dell'ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, che si avvale di un comitato tecnico scientifico composto dai sindaci dei comuni di Pastena e di Collepardo, o loro delegati, e da un dirigente dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP). Tale comitato opera a titolo gratuito. L'indennità spettante al commissario è determinata all'atto della nomina, con oneri a carico del consorzio. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, l'indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Gli organi del consorzio decadono dalla data di assunzione dell'incarico del commissario liquidatore.

28. Entro settantacinque giorni dalla data di assunzione dell'incarico, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta regionale:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;

b) l'elenco del personale in servizio, alla data del 30 novembre 2013, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere, altresì, evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste;



c) il bilancio di apertura liquidazione.

29. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 28, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie che sono trasferite, in tutto o in parte, sentiti i comuni di Pastena e Colleparado, all'ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

30. Dalla data di efficacia della deliberazione di cui al comma 29, il consorzio è estinto e la l.r. 14/1989 è abrogata.

31. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, al fine di eliminare le duplicazioni organizzative e razionalizzare le procedure, è soppresso il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente istituito dall'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche, in considerazione della sua mancata operatività per oltre un triennio e tenuto conto dello svolgimento di funzioni riconducibili alle competenze ordinarie delle strutture amministrative regionali competenti in materia ambientale.

32. Sono abrogati:

a) l'articolo 13 della l.r. 74/1991 nonché il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo a modifiche alla l.r. 74/1991;

b) l'articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) nonché la lettera a), del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 ed i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, relativi a modifiche alla l.r. 29/1997;

c) l'articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 20 (Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia);

d) l'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

e) le disposizioni di legge regionale che si riferiscono al Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, limitatamente alle previsioni riguardanti i pareri resi dal medesimo Comitato alle strutture regionali.

33. L'attività consultiva del soppresso Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente resa nei confronti di enti diversi dalla Regione è svolta dalle strutture di cui al comma 31.

34. Al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica in armonia con i principi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia, e nel rispetto delle competenze statali in materia, l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), istituita ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale) è soppressa e le relative competenze, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di politiche

sociali e sicurezza presso la Giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 35.

35. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 34, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, individua i rapporti giuridici attivi e passivi, le risorse umane e patrimoniali, nonché le risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito dei programmi 01 «Polizia locale e amministrativa» e 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» della missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», da trasferire alla direzione regionale di cui al comma 34.

36. Con la medesima deliberazione di cui al comma 35 sono individuate anche le modalità di coordinamento e collaborazione tra la direzione di cui al comma 34 e la direzione regionale competente in materia di bilancio, demanio e patrimonio.

37. Dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 35, ogni riferimento all'ABECOL si intende effettuato alla direzione regionale di cui al comma 34.

38. Alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio «ARPA») e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3:

1) dopo il numero 3) sono inseriti i seguenti:

«3-bis) supporto tecnico -progettuale per la pianificazione degli interventi e per la predisposizione ed aggiornamento dei piani e programmi ambientali di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;

3-ter) controlli delle acque delle piscine, di balneazione e dello stato di eutrofizzazione nel mare e dei dragaggi dei porti;»;

2) dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) partecipazione e collaborazione alle commissioni e conferenze di servizi regionali, provinciali e comunali indette per la trattazione delle specifiche problematiche ambientali;»;

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite sistemi informatici, secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia ambientale»;

c) al comma 2 dell'articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I programmi di intervento annuali e pluriennali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sono comunicati alla Giunta regionale, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 9.».

39. Ai fini del superamento della gestione commissariale dell'ARPA, l'articolo 43 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni sull'ARPA, è abrogato.

40. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina del direttore generale e dei due vicedirettori.



41. Alla lettera *c*) del comma 66 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativa al complesso immobiliare dell'ex ospedale Forlanini, le parole: «entro il 31 dicembre 2008 a rendere disponibili gli immobili.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014 a immettere la Regione nel possesso dei beni immobili in applicazione e per gli effetti del comma 5, mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale.».

42. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1, comma 66, lettera *c*), della l. r. 14/2008, così come sostituito dal comma 41, la Giunta, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta.

43. Nelle more del completamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 66, lettera *c*), della l. r. 14/2008, la Regione può adottare gli opportuni atti conservativi delle porzioni di immobili nelle quali non siano più in corso di svolgimento attività sanitarie o ad esse connesse.

44. All'attuazione dei commi da 41 a 43 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

45. All'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni relative alla Società Lazio Service S.p.A.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all'attività della Regione.» sono sostituite dalle seguenti: «svolge, per conto della Regione, attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, nel rispetto delle norme europee in materia di in house providing, nonché dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e successive modifiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;

b) al comma 2 le parole: «i servizi strumentali all'attività della Regione esternalizzabili.» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di cui al comma 1.»;

c) al comma 3 le parole da: «, come sostituito» fino a: «all'evasione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modifiche»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), non si applicano alla società Lazio Service S.p.A.».

46. La Società Lazio Service S.p.A. adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 45 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rinegoziazione del contratto di servizio in corso alla suddetta data. Nelle more della rinegoziazione di cui al primo periodo, proseguono gli affidamenti dei servizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «con qualifica dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «della qualifica dirigenziale unica» e le parole da: «secondo le fasce» fino alla fine del comma sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 16:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Accesso alla qualifica dirigenziale unica)»;

2) al comma 1, le parole: «seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «qualifica dirigenziale unica»;

3) al comma 3, le parole: «seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «qualifica dirigenziale unica»;

c) l'articolo 17 è abrogato;

d) le lettere *b*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 18 sono abrogate;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Funzioni vicarie ed incarichi ad interim*). — 1. L'assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi *ad interim* in caso di assenza o impedimento temporanei dei direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base sono disciplinati dal regolamento di organizzazione. Il soggetto assegnatario delle funzioni vicarie e degli incarichi *ad interim* deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore o dirigente temporaneamente sostituito.»;


f) all'articolo 20:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, le parole: «dai direttori dipartimentali a soggetti appartenenti alla seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale su proposta del direttore della direzione interessato o, in caso di assenza di quest'ultimo, d'ufficio a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 15, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 24 e siano dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da



assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione, ovvero con contratto a tempo determinato a persona in possesso delle specifiche qualità professionali e nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8.»;

4) al comma 6 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

5) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite dell'otto per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche.»;

6) al comma 8 le parole: «ai commi 1 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»;

g) l'articolo 21 è abrogato;

h) all'articolo 22:

1) al comma 1 le parole: «direttori di» sono sostituite dalle seguenti: «direttori delle direzioni regionali»;

2) al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture a responsabilità dirigenziale», e le parole: «direttore di» sono sostituite dalle seguenti: «direttore della direzione regionale»;

i) alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 37 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a supporto dei componenti della Conferenza dei Presidenti»;

l) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: «con contratto a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «alla prima fascia del ruolo della dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio»;

2) al comma 3 le parole: «della prima fascia del ruolo della dirigenza del Consiglio o, in misura non superiore al cinquanta per cento, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio» e le parole: «ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste al comma 6» sono soppresse;

3) al comma 4 le parole: «alla seconda fascia del» sono sostituite dalla seguente: «al» e dopo le parole: «della dirigenza» sono inserite le seguenti: «del Consiglio»;

4) al comma 5 dopo le parole: «di cui ai commi» è inserita la seguente: «1,» e le parole: «due» e «sette» sono sostituite, rispettivamente, da: «tre» e «cinque»;

5) al comma 6 le parole: «del trenta per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e» sono soppresse e le parole: «di quelli appartenenti alla seconda fascia» sono sostituite dalla seguente: «dei dirigenti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio»;

6) al comma *6-bis* dopo le parole: «i limiti percentuali previsti» sono inserite le seguenti: «per i dirigenti appartenenti alla seconda fascia»;

7) il comma 7 è abrogato;

m) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *d*) del comma 1 le parole: «, nonché quelle per la collocazione della stessa nelle due fasce in cui si articola il ruolo,» sono soppresse;

2) alla lettera *f*) del comma 1 dopo le parole: «degli incarichi dirigenziali» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi *ad interim*».


49. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7, della l.r. 6/2002, come modificato dal comma 48, lettera *f*), numero 5, sono, in ogni caso, salvaguardati gli incarichi dirigenziali in essere, nonché quelli le cui procedure di conferimento sono già state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

50. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6, della l.r. 6/2002, così come modificate dal comma 48, lettera *l*), numero 5, si applica quanto stabilito dal comma 49.

51. Al comma 2 dell'articolo 21, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) dopo le parole: «benessere organizzativo» sono inserite le seguenti: «nonché per le finalità di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

52. In armonia con l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo a disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, in presenza dei presupposti ivi previsti e, in ogni caso, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente, è fatto obbligo lo scorrimento, in via prioritaria, degli idonei fino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati per i ruoli del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007. In armonia con l'articolo 52, comma *1-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, per i nuovi concorsi è destinata al personale già in servizio presso la Regione una riserva di posti pari al cinquanta per cento di quelli messi a concorso.

53. Nelle more del riordino dell'associazionismo comunale, al fine di sopperire alle spese relative al personale in servizio presso le comunità montane, quantificate in 7.800.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede per 3.000.000,00 euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nell'ambito del programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e



dell'ambiente», e per 4.800.000,00 euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi di riserva».

54. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo») e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola: «concernenti» sono inserite le seguenti: «la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 46-bis», così come inserito dalla lettera d) del presente comma;

b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 è abrogata;

c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 è abrogata;

d) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Valenza turistica delle aree del demanio marittimo). — 1. I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative in conformità a quanto previsto dall'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). La classificazione è effettuata, anche per aree omogenee, sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

b) grado di sviluppo turistico esistente;

c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi.

2. L'applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene sulla base dei dati medi relativi all'ultimo triennio, tenendo conto delle fonti e degli indicatori individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua è soggetta, di norma, a revisione quinquennale. I comuni, qualora riscontrino variazioni di uno o più dati di cui al comma 2, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio e comunicano l'eventuale variazione alla Giunta regionale.».

55. Sino alla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 46-bis, comma 2, della l.r. 13/2007, come inserito dal comma 54, lettera d), l'applicazione dei criteri previsti dal comma 1 del citato articolo avviene in base agli indicatori riportati nella tabella contenuta nell'allegato 1 alla presente legge. I comuni, pena l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r.

13/2007, provvedono alla classificazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione il relativo provvedimento entro trenta giorni dall'adozione dello stesso.

56. La Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale mediante la realizzazione, con la collaborazione di Lait S.p.A., di una piattaforma unica telematica da mettere a disposizione dei comuni, singoli o associati, che gestiscono lo sportello unico. Nella realizzazione della piattaforma unica la Regione tiene conto dei sistemi già realizzati dai comuni, singoli o associati, compresa Roma Capitale.

57. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni e gli enti che intervengono nei procedimenti.


58. Gli sportelli unici adottano il sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in formato elettronico, secondo modalità e termini disciplinati con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

59. La Regione, al fine di promuovere la nascita e la diffusione di nuove imprese, sostiene e sviluppa l'educazione all'imprenditorialità mediante la creazione e la gestione di un portale che favorisca la conoscenza di opportunità professionali sul territorio e l'acquisizione degli elementi informativi necessari all'avvio dell'attività di impresa, nonché dei relativi adempimenti amministrativi. La gestione del portale è attribuita a Sviluppo Lazio S.p.A.. La Regione attiva, altresì, sportelli di orientamento all'impresa nei comuni, al fine di stimolare lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e l'attitudine ai processi di auto-impiego dei cittadini.

60. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 56 a 59 si provvede, in sede di prima applicazione, mediante le risorse pari ad 1 milione di euro iscritte, per l'anno 2014, nel programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività». A decorrere dal 2015, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

61. Alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole: «della cava o torbiera» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o esterni allo stesso, purché di proprietà del titolare dell'autorizzazione e asserviti, quali pertinenze minerarie, solo alle esigenze della cava o torbiera stessa»;



b) dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«6-*ter*. Nel caso di regolare presentazione della domanda di proroga di cui ai commi 5 e 6, i titolari dell'autorizzazione possono, in attesa dell'atto di proroga, proseguire l'attività estrattiva fino alla definizione del procedimento da parte del comune e comunque non oltre centottanta giorni.»;

c) all'articolo 30:

1) al comma 2 le parole da: «dalla Giunta regionale» a: «articolo 8, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive, solo nei casi di preminente interesse socio-economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali, previo parere della CRC e sulla base delle risultanze di apposita conferenza di servizi indetta ai sensi della normativa vigente»;

2) al comma 4 dopo le parole: «non superiore a dieci anni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo rinnovo, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7»;

3) al comma 5 le parole: «compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «antecedente l'approvazione»;

4) al comma 5 le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 3 1, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC, per un massimo di cinque anni.»;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La Regione può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché il preminente interesse socio-economico sovracomunale.»;

d) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione regionale competente»;

e) all'articolo 34:

1) al comma 1 le parole: «previo parere della CRC» sono soppresse;

2) al comma 2 le parole: «previo parere della CRC» sono soppresse e le parole: «non superiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni»;

3) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: «Nel caso di regolare presentazione delle suddette richieste i titolari dell'autorizzazione possono, in attesa dell'atto di proroga, proseguire l'attività estrattiva fino alla definizione del procedimento da parte del comune.».

62. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione della Regione, anche alle spese di funzionamento ove previste da leggi regionali,

agli organismi pubblici comunque denominati, anche con personalità giuridica di diritto privato, è automaticamente ridotta del 30 per cento rispetto a quella risultante alla data del 31 dicembre 2012.

63. La disposizione del comma 62 non si applica alle società, direttamente o indirettamente, partecipate dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge.

64. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 62 e 63 concorrono alla formazione ed al mantenimento dell'equilibrio di bilancio della Regione.

65. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve predisporre un elenco degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, rispetto ai quali contribuisce con risorse proprie alle spese di funzionamento.

66. I comuni che possiedono quote maggioritarie in società che erogano prestazioni di servizi pubblici essenziali mediante contratto di servizio, rispetto alle quali la Regione possiede quote anche minoritarie delle azioni, ovvero contribuisca con risorse finanziarie proprie, qualora approvino o adottino piani industriali anche attraverso l'apertura delle procedure previste dal disposto degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modifiche sono tenuti a trasmettere preventivamente i suddetti piani alla Regione allo scopo di armonizzare le azioni di governance aziendale e di perseguire in maniera sinergica obiettivi comuni.

67. La Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione dei piani industriali di cui al comma 66, fornisce ai comuni il proprio parere motivato e le proprie osservazioni, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

68. In caso di inosservanza da parte dei comuni della procedura di cui ai commi 66 e 67, o di mancato recepimento delle eventuali osservazioni della Regione, è data facoltà a quest'ultima di recedere dalle partecipazioni societarie eventualmente possedute, ovvero sospendere o ridurre i finanziamenti in quota parte corrisposti ai sensi del comma 66.

69. Dopo l'articolo 23 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis* (Tetto al trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici economici - Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica «ATER»). — 1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica regionale, in analogia a quanto già previsto dagli articoli 20 e 23, il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante ai dirigenti e al personale dipendente delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche non deve superare il trattamento economico di cui all'articolo 20.



2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca degli organi di governo delle ATER.».

70. Le ATER di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 23-bis della l.r. 4/2013, come inserito dal comma 69, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

71. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1. (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è sostituito dai seguenti:

«1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, elegge, al proprio interno, un Presidente.».

72. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2007, così come sostituito dal comma 71, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La delegazione è convocata dal Presidente della Regione su richiesta dall'Assessore regionale delegato o su richiesta motivata del Presidente della delegazione. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.».

73. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 le parole da: «la verifica» a: «ed i termini per» sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono abrogati.

74. Le disposizioni di cui al comma 73 si applicano anche ai procedimenti sulle richieste di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamenti e trasferimento di strutture sanitarie inoltrate al comune competente per territorio sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune rilascia l'autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità anche qualora la documentazione relativa sia già stata inoltrata alla Regione.

75. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, in sede di richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, siano stati destinatari di un provvedimento negativo rilasciato dalla Regione relativo alla verifica di compatibilità, nonché i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 4/2003 per violazione delle disposizioni sul rilascio della verifica di compatibilità, possono inoltrare al comune competente per territorio un'istanza di riesame della richiesta di autorizzazione già presentata o una nuova richiesta di autorizzazione. Il comune rilascia l'autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità.

76. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dalla presente legge e adotta le

necessarie modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, «Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali» e successive modificazioni).

77. Sino all'adozione delle modifiche al regolamento di cui al comma 76, le disposizioni ivi contenute si applicano solo in quanto compatibili con i commi da 73 a 76.

78. Sino al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché gli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

79. Ove decorrano inutilmente i termini di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento regionale 2/2007, l'attività può essere provvisoriamente intrapresa, fatti salvi gli effetti della successiva verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture competenti.

80. La disposizione di cui al comma 79 si applica anche alle richieste di cessione dell'autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

81. All'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2 le parole: «le forme di rilevazione dei dati e» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono destinare una quota del budget ad essi assegnato dalla Regione per l'attuazione dei piani di zona al fine di assicurare la funzionalità dell'Ufficio di Piano. Tale quota, determinata annualmente dalla Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, unitamente all'ammontare minimo della partecipazione obbligatoria da parte dei comuni degli ambiti territoriali, può essere impiegata e non può superare la soglia massima dell'8 per cento:

a) per l'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale che svolge attività amministrative, contabili e di gestione proprie dell'ufficio tecnico-amministrativo che organizza e gestisce i servizi erogati a livello distrettuale e le relative risorse, denominato Ufficio di piano, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei pubblici dipendenti nei limiti previsti per la spesa del personale.



4-ter. La destinazione delle quote del budget alle finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata dalla Regione a seguito di specifica indicazione nel progetto operativo dell'Ufficio di Piano e previa verifica della regolarità e completezza nell'uso della piattaforma informatica regionale per il monitoraggio e la rendicontazione dei piani di zona.».

82. All'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinnea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«1. La tipologia delle emergenze socio assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 nonché le modalità di rendicontazione dell'utilizzo degli stessi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In sede di esame della rendicontazione, la Regione verifica la rispondenza della spesa sostenuta dai comuni rispetto alla destinazione prevista, disponendo, ove necessario, apposite visite ispettive i cui esiti sono pubblicati sul sito web della Regione.

2-ter. La verifica delle rendicontazioni avviene entro e non oltre quattro mesi dalla data di presentazione delle stesse.».

83. I comuni che tra il 2004 e il 2011 siano stati destinatari dei contributi previsti dalla l.r. 6/2004 e non abbiano adempiuto agli obblighi di rendicontazione nei modi e nei termini previsti dalle relative deliberazioni della Giunta regionale provvedono ai necessari adempimenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza e, comunque, in tutti i casi in cui le somme rendicontate risultino inferiori all'importo dei contributi concessi, le quote non rendicontate sono computate nel fondo per la programmazione ed il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali e sono impiegate, fino ad esaurimento, nell'ambito dei piani di zona dei distretti socio-sanitari di appartenenza di cui all'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.

84. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 83, gli enti capofila dei distretti socio sanitari presentano alla competente Direzione regionale una relazione in merito alle somme che confluiscono nei rispettivi fondi per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali. Gli enti capofila provvedono a rendicontare l'utilizzo delle suddette somme ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 38/1996.

85. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 46 dopo le parole: «da loro articolazioni amministrative» sono aggiunte in fine le seguenti: «, non-

ché da altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro e dagli oratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche.»;

b) al comma 47 le parole: «conformemente a quanto previsto dai commi 48 e 49 nonché» sono soppresse e dopo le parole «delle proposte» sono aggiunte le seguenti: «nonché i criteri per la concessione dei finanziamenti, stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale tenendo conto delle strutture volte al recupero e all'inclusione sociale e previo parere della competente commissione consiliare»;

c) il comma 48 è sostituito dal seguente:

«48. La struttura regionale competente in materia di sport provvede alla selezione delle proposte per l'inserimento nel programma straordinario, sulla base dei criteri di cui al comma 47.».

86. Dall'attuazione del comma 85 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

87. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni, previsti dalla normativa statale vigente, concernenti la quota sociale per le degenze relative ai ricoveri degli utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Il concorso della Regione è calcolato in misura proporzionale alle spese nette effettivamente sostenute dai comuni.

88. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, sono definiti i criteri e le modalità per il concorso della Regione agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 nonché i criteri e le modalità per la compartecipazione dell'utenza stabilendo, in particolare, la soglia della situazione economica, calcolata sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell'utente.

89. Agli oneri di cui ai commi 87 e 88 si provvede, a decorrere dall'anno 2014, a valere sulle disponibilità finanziarie, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», nonché con una quota del fondo per la non autosufficienza, stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, iscritto nello stesso programma 02 della medesima missione 12.

90. Fatto salvo quanto previsto dai commi 87 e 89:

a) a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 88, sono abrogati i commi 92, 93 e 94 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25);



b) fino alla medesima data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale vigenti in materia.

91. Gli enti erogatori sono tenuti ad eseguire i controlli previsti all'articolo 11, comma 6, del d.p.c.m. 159/2013.

92. Ai fini di favorire lo sviluppo civile e sociale e il miglioramento della qualità della vita della propria comunità, nonché ai fini dell'azzeramento del disavanzo sanitario di cui al piano di rientro, l'Azienda sanitaria locale Roma G (ASL RM G) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, ad alienare i «Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito», di seguito denominati aree, ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio).

93. Alle alienazioni di cui al comma 92 si procede nel rispetto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di alienazione avvalendosi delle strutture interne competenti ovvero con altre modalità individuate nel rispetto delle norme vigenti;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, da esercitarsi entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto da parte della ASL RM G, a favore dei soggetti e dei loro aventi causa che abbiano occupato le aree di cui al comma 92 nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

94. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, della l.r. 14/2008.

95. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«2. I comuni, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedono alla struttura regionale competente in materia di usi civici il rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito al rispetto dei criteri di cui al comma 1, trasmettendo la documentazione di cui all'articolo 3. Si prescinde dal parere qualora i comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell'analisi del territorio di cui all'articolo 3, attestino l'inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di pianificazione urbanistica.»

96. Al comma 7-bis dell'articolo 8 della l.r. 1/1986 e successive modifiche le parole: «la superficie complessiva dell'edificio non superi i 450 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «l'area dell'edificio destinata ad abitazione non superi i 450 metri cubi».

97. All'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo al fondo speciale per il microcredito, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 25»;

b) al comma 24 la parola: «microcredito» è sostituita dalle seguenti: «microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito»;

c) all'alinea del comma 25 le parole: «, articolato su tre assi di intervento:» sono sostituite dalle seguenti: «e la microfinanza. Il fondo, relativamente al microcredito, è articolato, in particolare, sui seguenti assi di intervento:»;

d) alla lettera a) del comma 25 dopo le parole: «microimprese» sono inserite le seguenti: «, come definite dall'articolo 2, comma 3, allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria),»;

e) al comma 26:

1) al primo periodo, le parole: «previsti al comma 25, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e alla microfinanza» e le parole: «dall'assessorato» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione regionale competente in materia di microfinanza e microcredito.»;

2) al secondo periodo, le parole: «in materia di bilancio, programmazione e partecipazione» sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;

4) al quarto periodo, le parole: «per il microcredito» sono soppresse;

5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «La gestione operativa è affidata alla direzione regionale competente.»;

6) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Resta demandato alla deliberazione di Giunta di cui al comma 23 di stabilire:

a) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;

b) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al microcredito avendo riguardo anche alla soglia di reddito;

c) le modalità di rendicontazione, di controllo e di restituzione dei finanziamenti;

d) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.»

98. Alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano - FR), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalla seguente: «approva»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, o da un suo delegato. La composizione del gruppo di lavoro e le relative modalità operative sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»;



3) alla lettera *a*) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche per il tramite dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.»;

b) all’articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «dell’Agenzia Lazio Lavoro e» sono soppresse;

2) alla lettera *g*) del comma 3 dopo le parole: «Lazio S.p.A.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o suo delegato»;

3) la lettera *h*) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*h*) il segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, o suo delegato, oltre al Rettore dell’Università degli studi di Cassino, o suo delegato.»;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai componenti del Tavolo permanente non spetta alcun compenso.».

99. Dall’attuazione del comma 98 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

100. L’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai centri commerciali naturali è sostituito dal seguente:

«Art. 113 (*Reti di imprese tra attività economiche su strada*). — 1. Al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, salvaguardando, in particolare, i locali e i mercati d’interesse storico, la Regione promuove la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada nonché il finanziamento dei programmi presentati dal comune competente con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

2. Sono definite «reti di imprese tra attività economiche su strada» i luoghi complessi e non omogenei, sviluppati nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato, in forma societaria o consortile, di attività economiche su strada, quali imprese commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, di intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati rionali giornalieri, quelli periodici, nonché le attività commerciali su aree pubbliche in generale.

3. Oltre alle imprese di cui al comma 2, possono aderire alle reti di imprese:

a) le associazioni di categoria e società collegate;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e società collegate;

c) il comune competente;

d) le fiere.

4. I programmi di cui al comma 1 sono previamente concordati dai comuni con i soggetti aderenti alle reti di imprese e riguardano, in particolare, le seguenti azioni:

a) organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, turistiche e di servizi;

b) realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;

c) offerta di servizi alle imprese aderenti.

5. Il comune competente può stabilire, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le reti d’imprese, lo scomputo di quota parte degli introiti derivanti dal corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, dal pagamento delle imposte relative a pubblicità e pubbliche affissioni, ovvero di introiti di altra natura da destinare, quali somme vincolate:

a) alla gestione e attuazione dei programmi delle reti di imprese;

b) all’attuazione dei programmi di promozione e di sviluppo;

c) alla manutenzione urbana.

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta regionale e previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità per la costituzione delle reti di imprese;

b) le modalità per la presentazione da parte dei comuni competenti dei programmi di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti;

d) la misura massima del finanziamento.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati, rispettivamente, per la parte in conto corrente, in euro 400.000,00 per l’anno 2014, in euro 200.000,00 per l’anno 2015 ed in euro 800.000,00 per l’anno 2016 e, per la parte in conto capitale, in euro 600.000,00 per l’anno 2014, in euro 1.400.000,00 per l’anno 2015 e in euro 11.200.000,00 per l’anno 2016, si provvede mediante le risorse finanziarie, previste a legislazione vigente, nell’ambito del programma 02 «Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori» della missione 14 «Sviluppo economico e Competitività». Le risorse in conto capitale di cui al precedente periodo confluiscono in un apposito fondo da istituirsi nel bilancio della Regione, denominato: «Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada.».

101. Il regolamento regionale 11 agosto 2008, n. 12 (Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 «Legge finanziaria per l’esercizio finanziario regionale 2006») è abrogato.

102. Le risorse finanziarie destinate ai progetti ammessi, entro l’anno 2011, alle agevolazioni di cui alle leggi regionali 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali e industriali) e 21 gennaio 1988, n. 7 (Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi) e successive modifiche, possono, in caso di revoca o riduzione delle agevolazioni ovvero di rinuncia o decadenza dei relativi beneficiari ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 60/1978 e degli articoli 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici), essere reimpiegate per le finalità delle suddette leggi a favore dei progetti ritenuti ammissibili a decorrere dall’anno 2012, in concorso con le residue disponibilità del fondo di cui all’articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al fondo regionale per le piccole e medie imprese, e successive modifiche.



103. Nelle more della revisione della normativa di cui alle ll.rr. 60/1978 e 7/1988 e successive modifiche, nonché dell'emanazione di appositi avvisi pubblici ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi per la realizzazione di opere infrastrutturali a servizio di zone industriali e artigianali, l'applicazione dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, in riferimento alle agevolazioni e provvidenze previste dalle citate leggi, è sospesa.

104. All'articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota della dotazione annuale del fondo è destinata al sostegno al credito agli operatori del settore dell'agricoltura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alle risorse del fondo possono accedere i liberi professionisti titolari di partita Iva.»

c) dopo la lettera d) del comma 3, è aggiunta la seguente:

«d-bis) ai contributi alle imprese artigiane e al piccolo commercio di cui all'articolo 84 della legge regionale 2 7 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) e successive modifiche.».

105. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 68, comma 2, della l.r. 27/2006 al fine della successiva applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale).

106. Alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole: «entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili»;

b) all'alinea del comma 2 dell'articolo 6 le parole: «, anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dall'osservatorio di cui all'articolo 9,» sono soppresse;

c) l'articolo 9 è abrogato.

107. All'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «La Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «sentita la commissione consiliare competente,»;

b) al comma 3 le parole: «per il 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per il 60 per cento» e le parole da: «annuale» fino a: «a seguito» sono sostituite dalle seguenti: «d'intervento e, per il residuo 40 per cento, a seguito della realizzazione del progetto e».

108. Per prevenire e mitigare i rischi connessi con l'apertura di voragini e sprofondamenti del terreno, di seguito denominati Sinkhole, di tipo naturale o antropogenico, anche a carattere catastrofico, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, il Catalogo regionale dei Sinkhole del Lazio, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

109. Il Catalogo di cui al comma 108 è predisposto e aggiornato sulla base dei dati acquisiti con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 110, sentite le università e gli ordini professionali degli ingegneri e dei geologi.

110. Con successivo regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale provvede all'indicazione dei criteri e delle modalità per la gestione del Catalogo di cui al comma 108, avvalendosi esclusivamente di personale interno della Regione.

111. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio, di seguito denominata Consulta dei SPI, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro. La Consulta dei SPI è costituita con decreto del Presidente della Regione, presieduta dal Direttore regionale competente in materia di lavoro e composta dai responsabili territoriali dei servizi regionali per l'impiego, o da loro delegati.

112. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, presieduta dall'Assessore competente in materia di lavoro e composta da un rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni aventi sede legale nella Regione.

113. I compiti, l'organizzazione e il funzionamento delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 sono stabiliti con appositi regolamenti adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

114. L'istituzione delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alle stesse è a titolo gratuito. Le funzioni di segretario delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavoro.

115. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di formazione e lavoro,



uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto, recanti:

a) la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) la regolamentazione della formazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in conformità all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con particolare attenzione all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;

c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

116. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 115, lettera b) e dell'adozione degli eventuali provvedimenti attuativi, resta fermo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 (Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere).

117. Il comma 128 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a disposizioni in materia di apprendistato, è abrogato.

118. La legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato) e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 «Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato») sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 115, lettere b) e c).

119. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è istituito nel bilancio della

Regione un fondo denominato: «Fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio».

120. Una quota del fondo di cui al comma 119 è attribuita in favore dei comuni sulla base dei seguenti criteri:

a) numero di abitanti;

b) capacità fiscale, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante, rispetto al reddito medio per abitante;

c) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di additionalità cui questi sono soggetti.

121. La ripartizione del fondo di cui al comma 119 tiene conto, per i comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti, del fattore della dimensione demografica.

122. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in relazione alle finalità e ai criteri di cui ai commi 119, 120 e 121, le modalità per l'attribuzione dei contributi in conto capitale e correnti per l'attuazione degli interventi di sostegno economico dei territori anche in concorso con risorse rinvenienti da altre fonti finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali europei.

123. Una quota del fondo di cui al comma 119 è attribuita, con la medesima deliberazione e per le medesime finalità previste dal comma 125, agli enti pubblici istituzionali o ad altri organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, ivi compresi enti, agenzie e società della Regione, nonché ai comuni destinatari dei finanziamenti, ai quali può essere, altresì, attribuita, in conformità alla legislazione vigente, la realizzazione degli interventi.

124. Una quota del fondo è assegnata per le finalità di cui al comma 125 previa presentazione di specifici progetti da parte dei soggetti interessati.

125. Le risorse del fondo di cui al comma 119 sono prioritariamente destinate dai comuni o dai loro municipi agli interventi per il consolidamento dei servizi sociali, per la tutela ambientale, per la riqualificazione urbana, per progetti di manutenzione della viabilità, mobilità sostenibile e di natura infrastrutturale, finalizzati anche alla localizzazione di insediamenti produttivi e messa in sicurezza dei territori, per iniziative di promozione del territorio, nonché per concorrere al mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

126. Una quota del fondo di cui al comma 119 è destinata alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale.

127. Con la medesima deliberazione di cui al comma 122, sono disciplinate le modalità di certificazione in ordine all'utilizzo delle risorse attribuite.

128. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 119 a 127, pari a 33.190.000,00 euro per l'anno 2014, a 24.000.000,00 euro per l'anno 2015 ed a 34.500.000,00



euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» per 4.690.000,00 euro per l'anno 2014 e per 2.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2015 e 2016, del programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» per 11.500.000,00 euro per l'anno 2014, 22.000.000,00 euro per l'anno 2015 e 32.500.000,00 euro per l'anno 2016, nonché mediante riduzione delle dotazioni finanziarie previste per l'anno 2014 nell'ambito dei fondi speciali iscritti nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi di riserva», rispettivamente, di parte corrente per 7.000.000,00 euro ed in conto capitale per 10.000.000,00 euro.

129. Al fine di valorizzare la conoscenza, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale nell'area dei Castelli romani, la Regione potenzia il consolidato modello operativo costituito dal Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani che associa i Comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri, attraverso il sostegno al funzionamento dell'ente e alle iniziative, adottate dal suddetto ente, dirette a favorire lo sviluppo basato sulla crescita culturale, l'innovazione e la creatività del territorio.

130. Agli eventuali oneri di cui al comma 129 si provvede nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali».

131. Alla legge regionale 1 dicembre 2003, n. 39 (Interventi a favore dell'attività del consorzio I Castelli della Sapienza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento e la divulgazione delle innovazioni organizzative, gestionali e delle buone pratiche finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e alla tempestività dell'azione amministrativa;

l-ter) la formazione continua dei dipendenti pubblici, la formazione e l'aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

l-quater) la progettazione e la realizzazione di attività inserite nei programmi regionali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali;

l-quinquies) la promozione di azioni tese alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzia-

lità culturali, storiche, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del territorio in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In quest'ambito il Consorzio può svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione e di formazione sui temi della storia, dell'arte, della geografia, delle usanze, delle tradizioni e della cultura locale, compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità e all'organizzazione di manifestazioni in genere.»

b) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«l-bis. Per l'annualità 2014-2015 il programma degli interventi ed il preventivo economico di cui all'articolo 5, comma 1 sono trasmessi all'assessorato regionale competente in materia entro il 30 settembre 2014.»

132. Dopo il comma l-bis dell'articolo 28 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche è aggiunto il seguente:

«l-ter. A decorrere dall'anno 2015 una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, previste dalla legislazione vigente, confluisce in un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato per sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive del territorio della Regione, alla cui istituzione si provvede nell'ambito del programma 02, «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», della missione 05, «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali».

133. Al fine di dare impulso alla ripresa ed allo sviluppo economico delle imprese operanti nel settore dell'edilizia abitativa, particolarmente colpite dalla crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale, la Regione dà attuazione al programma di investimenti a sostegno della casa di cui all'articolo 2, commi da 167 a 171, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25), mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 02, «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», della missione 08, «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», e, a decorrere dall'anno 2017, mediante le risorse preordinate nell'ambito del suddetto programma 02 della medesima missione 08, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

134. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore competente in materia di infrastrutture, politiche abitative, ambiente, di concerto con l'assessore competente in materia di politiche del territorio, mobilità e rifiuti, sono



definite le modalità di attuazione del programma di cui al comma 133, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3ter, commi 1, lettera c) e 1-bis, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche.

135. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «per la gestione delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese di gestione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento per ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi, studio e promozione dell'ecosistema delle start-up innovative, con l'obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo.»

136. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/2013, relativo al Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo d'impresie nel settore delle attività culturali e creative è inserito il seguente:

«2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento per ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi, studio e promozione dell'ecosistema delle imprese culturali e creative, con l'obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo.»

137. All'articolo 8 della l.r. 13/2013, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 7 sono aggiunte le parole: «La medesima maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF non trova altresì applicazione con riferimento all'anno d'imposta 2014 per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000, 00 euro»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7, valutate in 41.560.977,84 euro per l'anno 2014, si provvede per 2.000.000,00 euro mediante corrispondente riduzione del programma 01 «Organi istituzionali», della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» e per 39.560.977,84 euro mediante l'utilizzazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 9.»;

c) al comma 9:

1) al secondo periodo:

a) dopo le parole: «della spesa del bilancio regionale» sono inserite le seguenti: «, accertati a consuntivo ed»;

b) dopo le parole: «di cui alla presente legge» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi comprese la quota destinata all'autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La

quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua»;

2) al terzo periodo:

a) la parola: «nonché» è sostituita da: «,»;

b) dopo le parole: «Servizi istituzionali, generali e di gestione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché le risorse, pari a 27.560.977,84 euro, derivanti dai risparmi di spesa delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle missioni di cui all'allegato 2 alla presente legge. Conseguentemente, per le spese di parte corrente iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016)».

138. All'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo alle tasse sulle concessioni regionali sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 dopo le parole: «versamento della tassa» sono inserite le seguenti: «di rilascio»;

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, soggetti a TCR, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di rilascio.

9-ter. Nel caso di violazione dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 9-bis, gli enti competenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000, 00 euro e 2.000, 00 euro per ogni atto non trasmesso.»

139. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 (Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«3. Si applica la sanzione minima ridotta della metà nel caso in cui il contravventore corrisponda la somma dovuta entro il termine di giorni cinque dalla contestazione a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se previsto, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento nonché le relative disposizioni vigenti in materia sono indicate nel verbale di accertamento. È escluso il pagamento contestuale alla contestazione.»

140. Ai sensi dell'articolo 54, comma 27, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche, il Servizio fitosanitario regionale è competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia fitosanitaria. I relativi proventi sono iscritti nella Tipologia 30200



«Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti», nell'ambito del Titolo 3 «Entrate extratributarie», e sono prioritariamente destinati al potenziamento delle attività del Servizio stesso.

141. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

142. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP) le parole: «spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale» si interpretano come: «spazi pubblicitari all'interno dei locali e sui siti web delle istituzioni pubbliche della Regione nonché l'attività di comunicazione istituzionale pubblica».

143. All'articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 (Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti (ONC) trasferiti alla Regione Lazio) le parole: «I beni patrimoniali della soppressa ONC (Opera nazionale per i combattenti) trasferiti alla Regione Lazio» si interpretano nel senso che «tutti i beni patrimoniali della soppressa ONC, sin dal trasferimento delle funzioni alla Regione, avvenuto con la legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 (Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio ERSAL), attuativa della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sono confluiti nel patrimonio della Regione stessa a prescindere dalle risultanze catastali relative ai beni medesimi, ad eccezione di quelli non oggetto della procedura di cui all'articolo 113, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)».

144. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 80 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

b) il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse);

c) l'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti;

d) il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari);

e) la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale), per quanto non compatibile con le disposizioni di cui ai commi da 34 a 37;

f) le lettere a) e c) del comma 82 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013);

g) il regolamento regionale 13 giugno 2013, n. 10 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2008

e dell'art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata), per quanto non compatibile con le disposizioni di cui ai commi da 34 a 37.

145. Sono modificate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione) sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole da: «all'accertamento» a: «aventi diritto» sono soppresse;

2) al comma 3 le parole da: «se ha partecipato» a: «diritto e» sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) le parole: «dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore regionale competente in materia di attività produttive, o suo delegato»;

c) dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) è aggiunto il seguente:

«5-bis. In caso di cessazione dall'incarico di segretario generale, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte, sino al conferimento del nuovo incarico e senza alcun onere aggiuntivo, dal direttore regionale competente in materia di ambiente.»;

d) alla lettera r) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, dopo le parole: «lavori pubblici» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-sanitario che non comportino modifiche di carattere strutturale.»;

e) dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di agevolare le famiglie, attenuando gli effetti della crisi economica, e di contrastare il randagismo, in armonia con l'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, una quota del fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni è attribuita a quei comuni che concederanno agevolazioni fiscali per quei cittadini che decideranno di adottare un cane da un canile comunale.»;

f) all'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Lazio «ARPA»):

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ed i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.»;



2) al comma 4 le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente»;

g) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) è inserita la seguente:

«c-bis) il controllo sulle infrastrutture stradali di competenza regionale, in qualità di organo competente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), nonché le altre funzioni relative alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di cui al d.lgs. 35/2011 come disciplinate con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto»;

h) al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modifiche, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2014»;

i) all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9 (Istituzione della Agenzia regionale per la Mobilità «A.RE.MOL.»):

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ed i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.»;

2) al comma 4 le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente»;

l) all'articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari, così come modificato dall'articolo 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13:

1) alla rubrica dopo le parole: «debiti tributari» sono aggiunte le seguenti: «ed extratributari»;

2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, sono definite le modalità di concessione della rateizzazione per i debiti di natura diversa da quella tributaria.»;

m) al comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla gestione e al reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili dopo le parole: «Giunta regionale», sono inserite le seguenti: «, per l'approvazione.»;

n) alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche:

1) al comma 5 dell'articolo 14 le parole: «partecipano, con voto consuntivo, il presidente del Collegio dei

revisori contabili e, senza diritto di voto,» sono sostituite dalle seguenti: «assiste»;

2) il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia e trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu.»;

o) al comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), le parole: «di Roma e Frosinone è prorogato al 31 dicembre 2015.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intero territorio regionale è prorogato al 1° settembre 2017»;

p) alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile):

1) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole: «degli interventi» sono inserite le seguenti: «integrati e coordinati.»;

2) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l. 225/1992 e successive modifiche»;

3) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole: «incidente rilevante,» sono inserite le seguenti: «in conformità agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.»;

4) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile è competente in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e adotta le ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.»;

5) all'alinea del comma 3 dell'articolo 15 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

6) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 dopo le parole: «nel territorio regionale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove non confluite su apposite contabilità speciali istituite ai sensi della normativa di rango statale»;

7) al comma 1 dell'articolo 28 le parole: «le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto,» sono sostituite dalle seguenti: «il Sindaco ed il Prefetto, nell'esercizio delle rispettive competenze,» e dopo le parole: «normativa vigente» sono inserite le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale»;



8) al comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole: «presso l'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.»;

9) al comma 1 dell'articolo 34 dopo le parole: «integrità dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri attribuiti al Prefetto dall'articolo 54, comma 11, del d.lgs. 267/2000.»;

q) al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

r) all'articolo 44 della legge regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche:

1) al comma 1:

a) la lettera h), relativa all'istituzione della riserva naturale «Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico», è abrogata;

b) la lettera i), relativa all'istituzione della riserva naturale del «lago di Canterno» è abrogata;

s) l'intervento individuato al rigo 10 della tabella di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo a contributi per la realizzazione di impianti sportivi, si intende riferito all'intera superficie destinata a struttura polivalente.

146. In considerazione del rilevante valore naturalistico ed ambientale, meritevole di tutela, le competenze in merito alla conservazione e valorizzazione della riserva naturale «Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico» sono attribuite all'ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi».

147. Per le finalità di cui al comma 146, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto nomina liquidatore della riserva naturale «Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico» il commissario dell'ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi».

148. In considerazione del rilevante valore naturalistico ed ambientale, meritevole di tutela, le competenze in merito alla conservazione e valorizzazione della riserva naturale del «lago di Canterno» sono attribuite all'ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Simbruini».

149. Per le finalità di cui al comma 148, il Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto nomina liquidatore della riserva naturale del «lago di Canterno» il commissario dell'ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Simbruini».

150. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 luglio 2014

ZINGARETTI

(Omissis).

15R00110

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 15/3 del 16 dicembre 2014;

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 28/2011

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), le parole «La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale.».

2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 è sostituita dalla seguente: «a) le attività di competenza del Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 2 comma 5;».



3. La lettera *c*) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 è abrogata.

4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 è inserito il seguente: «4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 5».

Art. 2.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 28/2011

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente: «2. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il Regolamento regionale di cui all'art. 1, comma 1, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'entrata in vigore del Regolamento, sono prorogati i termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), come da ultimo modificati dall'art. 1 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 36 «Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014) e alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 16/2009

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) come modificato dalla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2015».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Integrazioni all'art. 21 della legge regionale n. 28/2011

1. All'art. 21 della legge regionale n. 28/2011, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le “spese di istruttoria” pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

5-ter. Ai componenti esterni del “Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica” istituito con D.G.R. n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico-amministrativo - Sezione lavori pubblici);

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5-bis del presente articolo;

5-quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 3.05.001-35107».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 dicembre 2014

D'ALFONSO

15R00048

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 147 del 30 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;



Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 15/6 del 16 dicembre 2014;

Promulga:

Art. 1.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 3/2014

1. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all'art. 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 dicembre 2014

D'ALFONSO

15R00049

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 28.

Istituzione della Giornata dell'accoglienza.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 2 gennaio 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Giornata dell'accoglienza

1. La Regione riconosce il 3 ottobre, anniversario della morte di centinaia di migranti nel naufragio avvenuto in prossimità dell'isola di Lampedusa, quale «Giornata dell'accoglienza», al fine di ricordare tutti i migranti morti nel mare Mediterraneo e tutti coloro che offrono accoglienza ai migranti.

2. In occasione della Giornata dell'accoglienza di cui al comma 1, possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di approfondimento e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui temi dell'accoglienza, dell'immigrazione e dell'integrazione socio-culturale.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2014

CROCETTA

(Omissis).

15R00083



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.


AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. (Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 del 7 gennaio 2015).

Si segnala che nella legge regionale in oggetto, per mero errore materiale, è stata omessa la tabella N che qui di seguito si pubblica:

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
Tabella N - articolo 1, comma 2

	Totale Annualità	2015	2016	2017	Unità di bilancio	Capitolo
AVANZO - INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI	9.449,28	9.449,28	--	--	3.4.2.1064	3961
	110.232,71	110.232,71	--	--	8.2.2.1141	7366
Totale	119.681,99	119.681,99	--	--		
AVANZO - LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'	8.555,15	8.555,15	--	--	5.1.1.1087	5665
	243.936,83	243.936,83	--	--	6.2.1.5062	6418
Totale	252.491,98	252.491,98	--	--		
AVANZO - SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	43.794,95	43.794,95	--	--	7.3.2.2026	3986
Totale	43.794,95	43.794,95	--	--		
AVANZO - ATTIVITA' PRODUTTIVE	97.765,96	97.765,96	--	--	1.1.1.1001	6202
	1.274.886,42	1.274.886,42	--	--	1.5.2.1028	9980
Totale	1.372.652,38	1.372.652,38	--	--		
AVANZO - FUNZIONE PUBBLICA E AUTONOMIE LOCALI	80.000,00	80.000,00	--	--	10.2.1.5070	543
Totale	80.000,00	80.000,00	--	--		
AVANZO - CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'	25.317,31	25.317,31	--	--	5.4.1.5045	5582
	200.000,00	200.000,00	--	--	11.3.1.1180	6598
	2.494,58	2.494,58	--	--	5.4.1.5044	6611
Totale	227.811,89	227.811,89	--	--		
AVANZO - FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE	118.625,80	118.625,80			10.2.2.5070	9617
	27.796,69	27.796,69	--	--	10.2.2.5070	9977
Totale	146.422,49	146.422,49	--	--		
AVANZO - AMBIENTE E ENERGIA	19.013,25	19.013,25	--	--	3.2.2.1058	2123
Totale	19.013,25	19.013,25	--	--		
TOTALE GENERALE	2.261.868,93	2.261.868,93	--	--		



Avviso di rettifica alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008.». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 gennaio 2015 della Regione Toscana).

Si comunica che per mero errore materiale la legge in oggetto contiene alcune imprecisioni e pertanto si procede alla ripubblicazione della stessa nella forma corretta in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - serie Regioni - alla pag. 42.

15R00104

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90, recante «Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012.». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014, Parte I).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 66 del 31 dicembre 2014 - Parte I, si comunica che, per mero errore materiale, all'art. 85, comma 2, le parole:

«ad eccezione dell'art. 41, comma 4, che inserisce il comma 4-*bis* dell'art. 49 nella legge regionale n. 1/2009», sono da leggersi come:

«ad eccezione dell'art. 41, comma 5, che inserisce il comma 4-*ter* dell'art. 49 nella legge regionale n. 1/2009».

15R00106


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-009) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.


L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.


Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 2 2 8 *

€ 7,00

